# XVIII LEGISLATURA

# Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 482
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di martedì 12 gennaio 2021	

### INDICE

~			
1		-	ta
11	m	••	

T1 · ·		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1
Elezioni	e	immiinita	parlamentari:
LICEICIII	•	IIIIIIIIIII	pariamental

Plenaria (\*)

# Commissioni congiunte

13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici-Camera):		
Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)	Pag.	5
Commissioni riunite		
7 <sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):		
Uffici di Presidenza (Riunione n. 5)	Pag.	6
Commissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 124)	Pag.	7
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 125)	<b>»</b>	7
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 126)	<b>»</b>	8
Sottocommissione per i pareri	<b>»</b>	8
Plenaria	<b>»</b>	11
2ª - Giustizia:		
Plenaria	<b>»</b>	14
3 <sup>a</sup> - Affari esteri:		
Plenaria	<b>»</b>	115

<sup>(\*)</sup> Il riassunto dei lavori della Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 482º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 gennaio 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

4ª - Difesa:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93)	Pag.	120
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
Plenaria	<b>»</b>	121
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)	<b>»</b>	134
Plenaria	<b>»</b>	134
7 <sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 143)	<b>»</b>	140
Plenaria	<b>»</b>	140
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
Plenaria	<b>»</b>	150
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 205)	<b>»</b>	158
Plenaria	<b>»</b>	158
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)	<b>»</b>	176
12ª - Igiene e sanità:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 170)	<b>»</b>	177
Plenaria	<b>»</b>	177
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
Plenaria	<b>»</b>	181
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)	<b>»</b>	194
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)	<b>»</b>	194
Commissioni bicamerali		
Questioni regionali:		
Plenaria ( $1^a$ pomeridiana)	Pag.	195
Plenaria (2ª pomeridiana)	) ug.	196
Ufficio di Presidenza	<i>"</i>	201
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa- zioni criminali, anche straniere:		
Comitato XX prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria (Riunione n. 6)		204
Tante Lemeigenza Santiaria (Klunione n. 0)	>>	7.1.14

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:				
Plenaria	Pag.	205		
Ufficio di Presidenza	<b>»</b>	206		
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:				
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)	<b>»</b>	207		
Plenaria	<b>»</b>	207		
Commissioni monocamerali d'inchiesta				
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di				
genere:	_	• • •		
Plenaria	Pag.	210		

## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

del Senato della Repubblica

con la

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Martedì 12 gennaio 2021

# Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente della VIII Commissione della Camera ROTTA

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULL'INIZIA-TIVA ITALIANA CONNESSA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PROSSIMA COP26 E DELLA COP-GIOVANI NONCHÉ SULL'OPERATIVITÀ DEL NETWORK «CASCHI VERDI»

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 12 gennaio 2021

# Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione NENCINI indi della Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione

MATRISCIANO

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 13,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DI SPORT E SALUTE S.P.A., DEL PRESIDENTE DELL'INPS, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE (DCPS), DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE GIOCATORI ITALIANI BASKET ASSOCIATI (GIBA), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETE (ASSIST), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI (AIC) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PALLAVOLISTI (AIP), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 230 (ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI E LAVORO SPORTIVO)

# AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 12 gennaio 2021

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124

Presidenza del Presidente PARRINI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,35

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 1900 E 1549 (COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE)

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 125

Presidenza del Presidente PARRINI indi del Vice Presidente GARRUTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 852 (VINCOLO PER IL LEGISLATORE A SEGUITO DI REFERENDUM ABROGATIVO)

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126

### Presidenza del Presidente PARRINI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

# Sottocommissione per i pareri 105<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente PARRINI

La seduta inizia alle ore 16,05.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.6 parere contrario, richiamando quanto rilevato nel parere espresso sul testo il 9 dicembre 2020, ossia che occorre sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, in quanto non compatibile con il principio di legalità delle sanzioni penali e amministrative oppure, nel caso in cui si intenda attribuirvi una funzione di specificazione rispetto al contenuto del comma 1, che occorre sostituirlo con una diversa formulazione, quale ad esempio quella contenuta nell'emendamento 1.1;
- sull'emendamento 11.0.1 parere non ostativo, osservando che sarebbe opportuno prevedere un termine per la comunicazione da parte del

libero professionista al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza di un termine perentorio in caso di malattia da Covid-19;

- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1658) VERDUCCI ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (PD), esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1977) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. – Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 2,

alla lettera *d*), in materia di compatibilità dell'assegno unico e universale con la fruizione del reddito di cittadinanza, si invita a coordinare il principio di delega della corresponsione dell'assegno congiuntamente al reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione dello stesso con il diverso principio di cui alla lettera g), secondo il quale l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;

alla lettera *f*), sarebbe opportuno chiarire, per garantire il principio di eguaglianza, i criteri di calcolo dell'assegno per i casi in cui i coniugi non facciano parte dello stesso nucleo familiare ai fini dell'ISEE, nonché per i casi in cui i genitori non legati da rapporto di coniugio non facciano parte dello stesso nucleo familiare. Si valuti anche l'opportunità di esplicitare i criteri di assegnazione del beneficio per gli altri casi – diversi dalla separazione legale ed effettiva e dall'annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – in cui l'affidamento o la potestà spettino a un solo genitore;

– all'articolo 1, comma 3, il quale prevede che, al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informi le famiglie sul beneficio dell'assegno unico e universale, sarebbe opportuno fare riferimento anche alle registrazioni anagrafiche legate a eventi diversi dalla nascita, quali ad esempio le procedure di adozione. Considerato, inoltre, che tale previsione è posta come norma direttamente applicabile e non come principio di delega, si invita a definire i termini di decorrenza dell'obbligo a carico dell'ufficiale dello stato civile;

- all'articolo 2, comma 1,

alla lettera *b*), concernente il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, subordinato al possesso, tra gli altri, del requisito dello svolgimento di un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, si segnala che l'ordinamento (articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) prevede già attualmente una soglia di reddito di 4.000 euro entro la quale i figli sono considerati fiscalmente a carico;

alla lettera c), con riferimento al principio di delega specifico volto a riconoscere un assegno mensile maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni, si invita a valutare, alla luce del principio di uguaglianza, tale differenziazione, in quanto relativa alla sola età anagrafica a prescindere dalle condizioni economiche o dalla composizione del nucleo familiare. Appare altresì opportuno chiarire se la maggiorazione venga meno al compimento del ventunesimo anno d'età da parte della madre;

alla lettera *d*), in tema di riconoscimento di un assegno di importo maggiorato per ciascun figlio con disabilità, si valuti l'opportunità di esplicitare se la previsione relativa ai figli disabili di età inferiore ai 21 anni sia subordinata o meno alla condizione che i medesimi siano ancora a carico;

alla lettera *e*), appare opportuno coordinare il principio di delega ivi sancito, che prevede il mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai figli, con quello di graduale superamento o di soppressione dell'assegno per il nucleo familiare recato dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso 2);

alla lettera *f*), relativa ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, al capoverso 1), con riferimento alla locuzione «cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea», si valuti l'opportunità di fare riferimento anche agli apolidi regolarmente residenti nel territorio dello Stato.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

# Plenaria 212<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente PARRINI

La seduta inizia alle ore 16,15.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 852 (vincolo per il legislatore a seguito di referendum abrogativo) e dei disegni di legge nn. 1900 e 1549 (commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false), sui quali si è già concluso il ciclo di audizioni. Si è concordato altresì di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1825 (clausola di supremazia), per completare le audizioni informali: a tale riguardo, si è convenuto di limitare a dieci le ulteriori audizioni da svolgere, con l'intesa che sarà possibile eventualmente modificare l'elenco di quelle già richieste.

Si è concordato inoltre di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1894 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) e n. 953 (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali).

Si è deciso quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1932 (riforma decisione pubblica e procedimento amministrativo).

Quanto al disegno di legge n. 1642 (quorum referendum art. 132 Costituzione), è stato fissato per le ore 18 di giovedì 14 gennaio il termine

entro il quale i Gruppi che ancora non lo avessero fatto potranno indicare il proprio rappresentante nel gruppo di lavoro ristretto.

Infine, con riferimento al disegno di legge n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), si è stabilito di verificare la possibilità di proseguire l'esame della parte restante del provvedimento, dopo lo stralcio dell'articolo 1, inserito nel decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni).

La Commissione prende atto.

#### IN SEDE REDIGENTE

(1894) Deputato MULÈ ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1º dicembre 2020.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), tenuto conto del rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti disposto in Commissione bilancio, nella seduta n. 349 del 18 novembre 2020, formula una nuova proposta nell'auspicio che si possa pervenire a una unanime condivisione sul testo.

Preliminarmente, ricorda che, in sede di esame del disegno di legge n. 1994, di conversione in legge dei cosiddetti «decreti ristori», il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1994/50/5-6 con l'impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva per l'adozione di tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa del COVID-19 in emergenza pandemica, e dunque nell'orizzonte temporale dei decreti ristori, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861, di cui richiama *per relatio* formale e sostanziale i passaggi fondamentali.

In primo luogo, occorre creare un fondo per erogare una forma di risarcimento e di ristoro in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario e per finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. In secondo luogo, bisogna assicurare che a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, nello svolgimento del proprio lavoro, sia accordato un con-

gruo risarcimento, sulla base dell'assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività lavorativa e professionale.

Altro aspetto fondamentale, sottolineato nel disegno di legge n. 1861, è assicurare a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario che, pur a seguito di infezione da SARS-CoV-2 contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 non abbiano ottenuto un risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sanitario, è necessario assicurare l'erogazione di un assegno *una tantum* agli aventi causa.

Infine, è indispensabile introdurre un meccanismo di salvaguardia che assicuri la perequazione e chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori in termini di obbligo *ex lege*, mediante l'inserimento automatico di una clausola generale di contratto, possibilmente retroattiva, che assuma l'evento infettivo «ora per allora» equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, non essendoci alcuna diversità in ordine alla relativa qualificazione tecnico-sostanziale.

Chiede pertanto al Presidente, in qualità di relatore – in assenza del rappresentante del Governo – di verificare se in sede di istruttoria del cosiddetto «decreto ristori 5» siano stati stanziati 200 milioni per i ristori alle vittime del COVID, con la previsione della istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno.

Qualora la verifica abbia esito positivo, preannuncia il ritiro dei propri emendamenti, auspicando al contempo che il Presidente, nella sua qualità di relatore, presenti un ordine del giorno per recepire le questioni illustrate e impegnare il Governo ad attuare concretamente quanto previsto nei due disegni di legge in esame.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di chiedere chiarimenti al Governo e di riferire quanto prima alla Commissione, per proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

# GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 12 gennaio 2021

# Plenaria 213<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15,10.

#### IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE annuncia che, stanti concomitanti impegni delle relatrici, il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 30 giugno 2020, è rinviato ad altra seduta.

(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo 2019.

Il PRESIDENTE annuncia che la proposta di congiunzione dell'esame con quella del disegno di legge n. 1662, affacciata in Ufficio di Presidenza integrato, sarà trattata in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2020.

Il PRESIDENTE avverte che tutti i proponenti danno per illustrati gli emendamenti (pubblicati in allegato), da essi presentati al testo unificato assunto come testo base nella seduta del 6 ottobre 2020.

La relatrice EVANGELISTA (M5S) affaccia l'eventualità di un rinvio della trattazione degli emendamenti, mentre il presidente OSTELLARI ne evidenzia l'obsolescenza rispetto all'evoluzione della materia, dopo gli interventi sul tema di varie autorità giurisdizionali, degli organi associativi della magistratura, fino alle massime cariche costituzionali della Repubblica.

Il senatore BALBONI (*FdI*) concorda con il Presidente invitando ad accelerare l'*iter* anche eventualmente mediante il passaggio di sede alla deliberante; la funzione giurisdizionale dei magistrati onorari va riconosciuta con un trattamento economico e giuridico adeguato.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) evidenzia il grave *vulnus* che il «decreto Orlando» introdusse, fissando un limite temporale (di alcuni giorni della settimana) per l'attività di soggetti che – come non si dovrebbe mai dimenticare – sono incaricati di delicatissimi ruoli giurisdizionali. Si sarebbe dovuto aggiungere al cottimo una quota fissa, invece di banalizzare la questione con un mercanteggiamento orario che non tiene conto della funzione svolta.

Il presidente OSTELLARI dichiara che la Commissione è posta dinanzi a questioni ben precise, alle quali deve dare una risposta: come individuare gli impegni settimanali; se il tempo del rapporto di lavoro debba essere o meno indeterminato; chi siano i destinatari della retribuzione fissa; a che livello anagrafico l'età pensionabile debba essere collocata.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara per la prosecuzione dell'*iter* mediante la votazione degli emendamenti presentati, rispetto ai quali annuncia anche la possibilità di ulteriori aggiunte di firma.

Il senatore MIRABELLI (PD) riconosce l'esigenza di dare risposte in tempi rapidissimi, stanti anche le sentenze sopraggiunte.

La relatrice VALENTE (PD) avverte che entro la metà del mese prossimo i magistrati onorari dovranno esercitare l'opzione prevista dal «decreto Orlando». Nulla impedisce di soddisfare l'esigenza di provvedere prima di tale scadenza, con atto sovrano del Parlamento, ma è comprensibile che all'interno del Governo si ipotizzi – dinanzi al pericolo di non addivenire ad un'approvazione legislativa in tempo – l'emanazione di un decreto-legge che riproduca il testo unificato assunto come testo base da una Commissione parlamentare. Controbatte al senatore Caliendo dichiarando che il termine di due o tre giorni, all'interno della settimana di lavoro, non è unico o dirimente argomento delle complesse problematiche della tematica e ribadisce l'opzione tra il cottimo ed il fisso contenuta nel testo base.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ipotizza il ritiro di tutti gli emendamenti del Gruppo della Lega (eccettuato l'emendamento 1.1), convergendo anche sull'eventualità della sede deliberante affacciata nel dibattito.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) difende l'emendamento 1.1 dall'accusa, rivolta dalla relatrice Valente, di strumentalità: ferma restando la possibilità di modificarne il testo, esso rappresenta una risposta alla richiesta di stabilizzazione, alla determinazione temporale degli impegni settimanali, al quesito sull'età pensionabile ed ai contributi da versare. Tutto ciò avviene nel rispetto delle numerose pronunce giurisdizionali, che hanno riconosciuto il ruolo e la funzione svolta dai magistrati onorari.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) riconosce che il testo base, così com'è, non accontenta la magistratura onoraria, ma rappresenta una valida base di partenza. La patologia della giustizia non è dovuta ai magistrati onorari, che hanno prestato con dignità il loro servizio in un contesto ordinamentale connotato da estrema precarietà: le sentenze sopraggiunte, a livello europeo nazionale, lo riconoscono, anche se non andrebbero sovraccaricate di significati ulteriori. L'invito a fare presto, avanzato dai senatori Valente e Mirabelli giunge opportuno, per cui va raccolto discutendo dei problemi concreti con la massima condivisione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara che l'unico segnale di condivisione che si può offrire, nel senso auspicato da tutti gli intervenuti, è quello di proporre immediatamente il passaggio alla sede deliberante.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) dichiara che – anche accettando la proposta di passaggio alla sede deliberante – non si eliminerebbero le gravi carenze del testo base.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), il senatore CUCCA (*IV-PSI*), il senatore MIRABELLI (*PD*) ed il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) si esprimono a favore di un'accelerazione procedurale che si valga dell'indubbio elemento propulsivo offerto dal passaggio di sede.

Il presidente OSTELLARI avverte che la proposta, in ordine al passaggio alla sede deliberante, a termini di Regolamento richiede l'unanimità della Commissione e l'assenso del Governo; avverte anche che essa va riferita al testo unificato assunto come testo base ed opera nel presupposto che non vi osti il parere della 5ª Commissione permanente, quando sarà espresso.

Il sottosegretario GIORGIS – dopo aver riconosciuto che il Governo non esclude l'emanazione di un decreto-legge laddove la tempistica parlamentare non consenta di far fronte alle esigenze di urgenza più volte rappresentate – non si oppone al passaggio di sede laddove vi convergano tutti i Gruppi.

Il PRESIDENTE constata che la Commissione unanime approva la proposta di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo, nel presupposto che sia dato per acquisito l'esame congiunto già svolto e che sul testo base la Commissione bilancio esprima parere non ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE richiede se il Governo, nell'intervento testé svolto, abbia accordato formale assenso alla proposta.

Il sottosegretario GIORGIS acconsente.

Stante la clausola di riserva riferita all'espressione del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, il PRESIDENTE invita tutti i rappresentanti di Gruppo ad essere conseguenti con la posizione unanime testé espressa, facendosi carico presso i loro omologhi in Commissione bilancio di una celere trattazione della sede consultiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che tutti i proponenti danno per illustrati gli emendamenti proposti, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice D'ANGELO (M5S) ravvisa, nel complesso degli emendamenti proposti, il pericolo di una dilatazione dell'oggetto dell'intervento normativo: tale criticità potrebbe comportare delle conseguenze a carico della pubblica amministrazione, che non sono state adeguatamente sceverate nel corso delle audizioni svolte. Propone pertanto una riapertura del ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, limitatamente all'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate o con le altre competenti articolazioni del Ministero dell'economia e finanze.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) si dichiara favorevole.

La senatrice PIARULLI (M5S) ricorda che non è soltanto il Ministero dell'economia e delle finanze ad essere coinvolto, ma anche altre amministrazioni.

Il presidente OSTELLARI avverte che, se l'esigenza esposta è di tipo conoscitivo, le audizioni proposte la soddisferebbero; se però si vuole valutare l'impatto delle proposte normative avanzate con gli emendamenti, la proposta va fuori obiettivo e rischia di ritardare l'*iter*. La migliore valutazione di merito dei testi potrebbe, piuttosto, essere conseguita con la mera aggiunta, da parte del Governo, di una rappresentanza del Dicastero competente in sede di espressione dei pareri.

Il sottosegretario GIORGIS evidenzia che l'esigenza informativa può coinvolgere il Ministero dell'economia e delle finanze, ma la trattazione finale degli emendamenti riguarda la rappresentanza politica del Governo espressa, nella presente sede, dal Ministero della giustizia.

Si dichiarano favorevoli alla proposta della relatrice i senatori MIRA-BELLI (*PD*), GRASSO (*Misto-LeU*) e Grazia D'ANGELO (*M5S*), mentre il senatore BALBONI (*FdI*), il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) si dichiarano contrari.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

IL PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

# ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1438, 1516, 1555, 1582, 1714

#### G/1438, 1516, 1555, 1582, 1714 NT/1/2

Modena, Caliendo, Dal Mas

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1438 e connessi,

valutata l'assenza di copertura previdenziale per la magistratura ordinaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per tutti i magistrati onorari in servizio:

la possibilità di optare per l'adesione alla previdenza della Cassa Nazionale Forense, ovvero alla Gestione Separata o, in ultimo, ad un fondo di previdenza privato (in analogia con quanto previsto dall'articolo 8 comma 7 lettera a) del D.lgs. 252/2005;

l'integrale deducibilità dei contributi ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera e) del D.P.R. 917/1986, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i contributi versati alla Cassa Nazionale di Assistenza Forense ed alla Gestione Separata;

la contribuzione dello Stato nella misura dei due terzi di quanto versato a titolo di contributi.

#### Art. 1.

#### 1.1

Urraro, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con i seguenti:

#### «Art. 1.

1. Tutti i magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, esercitano la funzione giu-

risdizionale, con le medesime competenze, a tempo indeterminato, per tre impegni settimanali, con retribuzione fissa pari a 40.000 euro annui comprendente degli oneri previdenziali e assistenziali, e sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

#### Art. 2.

- 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 2. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.200 unità.
- 3. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3-bis, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4), della presente legge, la dotazione organica può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

1.2

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani

Al comma 1, dopo le parole «tale compatibilità, ai magistrati onorari» aggiungere le seguenti: «, nominati successivamente al presente decreto».

BALBONI

Al comma 1, dopo la parola «onorari» inserire le seguenti «nominati successivamente al presente decreto».

#### 1.4

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, capoverso, dopo le parole «magistrati onorari» aggiungere le seguenti: «, nominati successivamente al presente decreto,»

#### 1.5 (NT)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

"Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale, di cui all'articolo 11 comma 5 del presente decreto legislativo"».

#### 1.6

BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'articolo 11 comma 5 del presente decreto legislativo"».

## 1.0.1 Balboni

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. – (Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa) – 1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

- 2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
- 3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al D. lgs 31.5.2016 nº 92 o di cui all'art. 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'art. 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'art. 1 del presente decreto.
- 4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace.».

Art. 2.

# 2.1 (A) BALBONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, comma 1, lettera e), sostituire le parole «che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudi-

ziarie» con le parole «che svolgono abitualmente tale attività nell'ufficio del circondario in cui il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie».

2.2 (A)

PILLON, OSTELLARI, EMANUELE PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

- 1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
  - a) premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, comma 1, lettera e), sostituire le parole "nel circondario in cui il giudice di pace" con le seguenti: "nell'ufficio del circondario in cui il magistrato onorario";.

2.5

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole «abitualmente tale attività» aggiungere le seguenti: «nell'ufficio del» e sostituire le parole «giudice di pace» con «magistrato onorario».

2.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 1, la lettera e) è sostituita con la seguente:

«e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di o contro imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per o contro istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, da parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o agli affini di primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie».

**C**UCCA

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera e), le parole: "per conto di" sono sostituite dalle seguenti: "in favore o contro"».

#### 2.1 (B)

BALBONI

- 1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
- b) sostituire la lettera a) con la seguente: sostituire il comma 2 con il seguente:

«I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, a condizione che dette situazioni determinino un concreto ed effettivo pericolo di offuscamento delle funzioni e la reale lesione dell'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato onorario».

#### 2.2 (B)

PILLON, OSTELLARI, EMANUELE PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

- 1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
- b) sostituire la lettera a) con la seguente: «sostituire il comma 2 con il seguente:
- "2. I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono eserci-

tare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.".».

#### 2.6

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.»"

## 2.7 Cucca

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

# 2.1 (C)

BALBONI

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, dopo le parole "primo grado", aggiungere le seguenti: « , fatta salva una valutazione in concreto anche in relazione allo specifico ambito di attività espletata dal professionista».

Modena

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «, fatta salva una valutazione in concreto anche in relazione allo specifico ambito di attività espletata dal professionista.».

#### 2.1 (D)

BALBONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sostituire il comma 4 con il seguente: "I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella medesima sezione di circondario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile sempre a condizione che dette situazioni determinino un concreto ed effettivo pericolo di offuscamento delle funzioni e la reale lesione dell'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato onorario".

#### 2.2 (C)

PILLON, OSTELLARI, EMANUELE PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

- 1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
- c) sostituire la lettera c) con la seguente: «sostituire il comma 4 con il seguente:
- "4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella medesima sezione di circondario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.".».

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

- "c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella medesima sezione di circondario»."

#### Art. 3.

## 3.1 Balboni

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

#### "Art. 3.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

- 1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente: «Art. 8 (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace)
- 1. L'Ufficio del Giudice di Pace è coordinato dal Giudice di Pace Coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al Giudice di Pace Coordinatore è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.
- 2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
- 3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il Giudice di Pace Coordinatore si avvale dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto ri-

guardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età.

4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento."

3.2 Cucca

Dopo l'alinea, al capoverso: «Art. 8», comma 3, sostituire le parole: «vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace» con le parole: «vice coordinatore individuato tra i magistrati togati o tra i magistrati onorari».

Art. 4.

4.1

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sopprimere l'articolo

4.0.1 (A)

BALBONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

#### "Art. 4-bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

- 1. All'art. 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: "1-bis. Non possono essere assegnati all'ufficio per il processo del tribunale, neppure per i motivi di cui al comma 4 del presente articolo, salvo domanda e previo interpello, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto"

b) dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "3-bis. Ai Giudici di Pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni in materia di ufficio del processo, né possono essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo, salvo domanda e previo interpello."

#### Art. 5.

#### 5.4

OSTELLARI, PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

- 01. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, apportare le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Alla scadenza, l'incarico non può essere confermato.";
  - b) sopprimere i commi 2 e 3.

5.5

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, al comma 7 dopo le parole "se necessario previa audizione dell'interessato" sono aggiunte le seguenti: "che invece deve essere obbligatoriamente effettuata in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, "»

#### 5.1 (B)

BALBONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 9 dell'art. 18, dopo le parole "Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma", è aggiunto il seguente periodo: «, in caso di parere

negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario».

5.2 (A)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 9 dell'art. 18, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aggiungere infine le seguenti parole: ", in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario".

5.1 (C)

BALBONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. All'articolo 18, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis. - I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e decreto ministeriale conferme di assegnazione al nuovo ufficio.»

#### 5.2 (B)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-bis. I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e decreto ministeriale conferme di assegnazione al nuovo ufficio".

#### 5.6 (A)

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, sostituire le parole "è aggiunto il seguente" con "sono aggiunti i seguenti";
  - b) dopo il capoverso 14-bis aggiungere i seguenti:

"14-ter. Il magistrato onorario può chiedere, con preavviso di almeno 3 mesi, all'Ufficio in cui presta servizio, l'assegnazione ad altra sede, per comprovate esigenze personali o familiari, diverse da quelle di cui al comma 14-bis, previo nulla osta dell'Ufficio di destinazione.

14-quater. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola le procedure di assegnazione ad altra sede di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo."

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.»

#### 5.9 (A)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere di essere assegnati presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Il presidente del tribunale e il procuratore capo possono esprimere parere negativo vincolante al trasferimento in presenza di gravi carenze di organico dell'ufficio di provenienza.

14-*ter*. La nuova assegnazione a seguito di procedura di mobilità è disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

14-quater. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola le procedure di assegnazione ad altra sede di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo».

EVANGELISTA, VALENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 5

(Agevolazioni per la condizione di disabilità del magistrato onorario o del familiare)

- 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-bis. Al magistrato onorario che si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che presti assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della medesima legge, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, limitatamente alla scelta della sede. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.».
- 2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che si trova in condizioni di disabilità o che assiste un familiare con disabilità».

#### 5.6 (B)

BALBONI, CIRIANI

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole "che assiste un familiare con disabilità".

#### 5.1 (A)

BALBONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"1. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario».

Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La rubrica del capo V é sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario»."

#### 5.9 (B)

Modena, Caliendo, Dal Mas

2-bis. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario».

#### 5.10

BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2 bis. Dopo l'**articolo** 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è aggiunto il seguente:

# "CAPO V-BIS. MOBILITA' AD ALTRO UFFICIO

#### Art. 18-bis.

(Mobilità)

- 1. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere di essere assegnati presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di mobilità hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il presidente del tribunale e il procuratore capo possono esprimere parere negativo vincolante al trasferimento in presenza di gravi carenze di organico dell'ufficio di provenienza.
- 2. La nuova assegnazione a seguito di procedura di mobilità è disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio. "»

#### Art. 6.

#### 6.1

BALBONI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

- "1. L'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.
- 2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari."

#### 6.2 (B)

BALBONI

- 1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) premettere la seguente:
- 0a). All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
- b) Al comma 2 dell'art. 21, dopo le parole «l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa», sono abrogate le parole «senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23»;

#### 6.3 (A)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

- 1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) premettere la seguente:
- (0a). Al comma 2 dell'art. 21, dopo le parole «l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa» sopprimere le parole «senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23».

## 6.4

BALBONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

- "a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
- b) la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
- c) la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo»;"

## 6.5 (NT)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3.» con il seguente:

- «3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) il richiamo nei casi di inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; l'ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; comportamento scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di

chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori;

- b) la sospensione dal servizio da 3 a 6 mesi nei casi di: reiterazione dei comportamenti di cui alla lettera a) e di non rilevante gravità che possa giustificare la revoca dell'incarico, uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, di loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario ovvero nei confronti di altri magistrati e dei collaboratori; l'omissione della comunicazione del Presidente del tribunale o al Procuratore della repubblica o al Consiglio superiore della magistratura di una delle situazioni di incompatibilità; divulgazione dipendente da negligenza di atti del procedimento di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio da parte del magistrato destinatario di interferenze;
- c) la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta in caso di rilevante gravità o di reiterazione dei comportamenti individuati per il richiamo o la sospensione dal servizio; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza specie quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui; consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che a causa di avvenute interferenze costituiscano violazione del dovere di imparzialità.».

#### 6.6

EVANGELISTA, VALENTE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso, lettera a), dopo le parole: «quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui» aggiungere, in fine, le seguenti: «. Il richiamo è altresì disposto quando, senza giustificato motivo, il magistrato onorario ha conseguito risultati che si discostano di oltre il 40 per cento dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal

procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura;»;

- b) alla lettera a), capoverso lettera c), sopprimere le parole da "in particolare" a "Consiglio superiore della magistratura";
- c) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) al comma 6 dopo le parole: «della dispensa» sono inserite le seguenti: «del richiamo, della sospensione del servizio»».

6.8

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso 3, lettera c), il periodo che va dalle parole «in particolare il magistrato onorario» alle parole «secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura» è soppresso.

6.2 (C)

BALBONI

- 1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
- c) alla lettera a), capoverso «3.», lettera c), nel novellato comma 3 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, dopo le parole «secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura», sono aggiunte le parole: «avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge»;

6.3 (B)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

- 1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
- b) alla lettera a), capoverso «3.», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onora-

rio, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge».

6.9

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), capoverso "3.", alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «, avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge».

6.2 (D)

BALBONI

- 1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
  - d) dopo la lettera a) inserire la seguente:
- a-bis) il comma 4 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente: "4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica:
- a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza.
- b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
- c) la scarsa laboriosità se abituale o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;
- d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonchè alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo. Al magistrato onorario che violi le norme di cui alle lettere c) e d) si applica la sanzione disciplinare della censura come definita dall'art.7 del D.Lgs 109/2006."

## 6.3 (C)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

- 1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
  - c) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 4 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, apportare le seguenti modifiche:

- a) nell'alinea le parole «ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica»;
- b) alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: "Al magistrato onorario che violi le norme di cui alle lettere c) e d) si applica la sanzione disciplinare della censura come definita dall'art.7 del D.Lgs 109/2006".

## 6.10

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 4, le parole «ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti parole «dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica:

- a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza.
- b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
- c) la scarsa laboriosità «se abituale» o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;
- d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo."

# 6.2 (E)

BALBONI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

e) alla lettera b), nel novellato comma 5 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo le parole «La revoca» sono aggiunte «o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione»;

## 6.3 (D)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

d) alla lettera b), capoverso "5.", secondo periodo, dopo le parole «La revoca» sono aggiunte le seguenti: «o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione»;

## 6.3 (E)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

- 1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
- e) sostituire la lettera c) con la seguente: c) al primo periodo, dopo le parole «o la revoca» aggiungere le seguenti: «nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa»; al secondo periodo, dopo le parole: "di decadenza, di dispensa o di revoca" aggiungere le seguenti: «nonché delle altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa».

# 6.2 (F)

BALBONI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

f) alla lettera c), nel novellato comma 9 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo le parole «o la revoca» sono aggiunte le frasi «nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa»;

## **6.7**

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 9, dopo le parole "o la revoca" aggiungere le seguenti: "nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa"»

.\_\_\_\_\_

# 6.2 (A)

BALBONI

- 1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
- a) sostituire la lettera e) con la seguente: e) La rubrica dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, ammonimento, censura sospensione dalle funzioni»;

6.3 (F)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

- 1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
- f) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, ammonimento, censura sospensione dalle funzioni».

6.11

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, richiamo e sospensione dalle funzioni»"

## 6.2 (G)

BALBONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

g) Dopo l'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è inserito il seguente:

«Articolo 21-bis. Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare.

- 1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nell'ammonimento; b) nella censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) nella revoca dell'incarico.
- 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
- 3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporne il trasferimento in altra sede.
- 4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.
- 5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.
- 6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura».

## 6.0.1

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

## «Art. 6-bis.

1. Dopo l'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, inserire il seguente:

#### Art. 21-bis

(Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare)

- «1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nell'ammonimento; b) nella censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) nella revoca dell'incarico.
- 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
- 3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporne il trasferimento in altra sede.
- 4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.
- 5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.
- 6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura."

## 6.12

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis (Sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare)

- 1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nel richiamo; b) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; c) nella revoca dell'incarico.
- 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
- 3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporne il trasferimento in altra sede.
- 4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.
- 5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.
- 6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.»

# Art. 7.

# 7.1 (A)

BALBONI

1. Sostituire l'articolo con il seguente:

## "Articolo 7

(Indennità)

- "1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza mensile mediante NOIPA».
- 2. All'art. 24 dopo le parole «L'indennità prevista dall'articolo 23» sono aggiunte le parole «e dall'art. 31»."

7.2

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire le parole «cadenza bimestrale» con le seguenti:

"cadenza mensile mediante NOIPA"

7.3

OSTELLARI, EMANUELE PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, PILLON

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza mensile».

# **7.4**

Modena

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116 le parole «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti «con cadenza mensile."

# 7.5

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la parola «bimestrale» con la seguente: «mensile»

# **7.6**

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1 sostituire la parola "bimestrale" con la seguente "mensile»

# 7.7

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"1 *bis.* All'art. 24 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 dopo le parole 'L'indennità prevista dall'articolo 23' sono aggiunte le parole 'e dall'art. 31".

# 7.0.1

BALBONI, CIRIANI

Dopo l'art.7 è aggiunto il seguente

## Art. 7-bis.

(Tutele sociali)

«Dopo l'art.7 è aggiunto l'art.7 bis:

- 1-All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- 1. «La malattia dei magistrati onorari non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa fino ad un anno, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31».
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto».
  - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3.Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, non iscritti alla Cassa forense, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente».
- d) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia è tenuto al versamento del contributo minimo integrativo di Cassa forense sull'indennità corrisposta al magistrato onorario, nella misura del 4% o in quella successivamente determinata dalla normativa, nonché la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 10 L. 247/2012, nella misura stabilita dall'art. 2 D.M. n. 55/2014».
- e) al comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: «Le indennità di cui al presente decreto sono garantite anche in caso di sospensione delle attività per causa di forza maggiore, per esigenze degli uffici o dell'organizzazione giudiziaria».

## 7.0.2

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'art. 7 aggiungere il seguente:

## «Art. 7-bis

(Tutele sociali)

- 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 116 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La malattia dei magistrati onorari non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa fino ad un anno, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31».
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto».
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:«3.Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, non iscritti alla Cassa forense, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente».
- d) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia è tenuto al versamento del contributo minimo integrativo di Cassa forense sull'indennità corrisposta al magistrato onorario, nella misura del 4% o in quella successivamente determinata dalla normativa, nonché la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 10 L. 247/2012, nella misura stabilita dall'art. 2 D.M. n. 55/2014».
- e) al comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: «Le indennità di cui al presente decreto sono garantite anche in caso di sospensione delle attività per causa di forza maggiore, per esigenze degli uffici o dell'organizzazione giudiziaria».

#### Art. 8.

#### 8.4

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

#### «Art. 8.

(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)

- 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità prevista dall'art. 23»;
- b) al comma 2 la parola «senza» è sostituita dalle parole «fermo il»;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, «i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986», sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. «I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense»:
  - d) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso;
  - e) il comma 4 è abrogato;
- f) al comma 5 dopo le parole «l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio», le parole da "pari al minimale" fino alla fine del comma sono soppresse.
- 2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono aggiunti i seguenti

## «Art. 25-bis.

## (Iscrizione retroattiva)

- 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.
- 2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.
- 3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

#### Art. 25-ter.

(Norme generali di ricongiunzione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato.».

8.5

BALBONI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

## "Articolo 8 -

(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)

- 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Il comma 1 deve intendersi così modificato: «La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico,

la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità prevista dall'art. 23;

- b) Al comma 2 la parola «senza» è sostituita dalla locuzione «fermo il»;
  - c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense":
  - d) Il comma 4 è abrogato.
  - e) al comma 5 sono abrogate tutte le parole dopo «ragguaglio»;
- 2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 aggiungere:
- "Art. 25-bis. Iscrizione retroattiva e ricongiunzione dei periodi assicurativi
- 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.
- 2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.
- 3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.
- 4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e 11 successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato."

## 8.0.1

PILLON, OSTELLARI, EMANUELE PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## Art. 8-bis.

- 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 la parola «senza» è sostituita dalle seguenti: "fermo il";
- b) al comma 2 la parola "senza" è sostituita dalle seguenti: "fermo il";
- c) sostituire il comma 3 con il seguente: "Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, "i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense".
  - d) sopprimere il comma 4;
- e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da« pari al minimale di legge per la liquidazione» fino a «non è frazionabile».
- 2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 aggiungere i seguenti:

#### Art. 25-bis.

## Iscrizione retroattiva

- 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.
- 2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.
- 3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei

contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

# Art. 25-ter.

# Norme generali di ricongiunzione

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

# Art. 7

7.9 (7.1 B)

BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"1-bis. All'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, al comma 1 sopprimere le parole "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23" e al comma 2 sopprimere le parole "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23".

7.8 (A)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 al comma 1 la locuzione "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23" è soppressa. Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, la locuzione "senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23" è soppressa".

## Art. 11.

## 11.12

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 25 del D.lgs. 116/2017, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i magistrati onorari nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5-ter. L'indennità di cui agli artt. 23 e 31 corrisposta ai magistrati onorari nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale»".

# 11.13 (11.5 B)

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i magistrati onorari nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5-ter. L'indennità di cui agli artt. 23 e 31 corrisposta ai magistrati onorari nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale» ";

## Art. 8.

## 8.0.2

BALBONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

"8-bis - (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)

- 1. L'articolo 26 del D. LGS.n. 116/17 è abrogato.
- 2. Le imposte sui redditi restano regolate dall'art.50, lett. f) dpr.n.917/86."

## Art. 7.

# 7.10 (7.1 C)

BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"1-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«b-bis) all'art. 53 dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente: 'f ter) Al reddito imponibile dei magistrati onorari si applica un'imposta unica, nella misura del 15%, sostitutiva di tutte le imposte previste (imposte sui redditi, addizionali, regionale e comunale ed Irap). Il reddito imponibile dei magistrati onorari si determina applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività pari al 67%»"

# 7.8 (B)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*ter*. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«c) all'articolo 53 dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: "f-ter) Al reddito imponibile dei magistrati onorari si applica un'imposta unica, nella misura del 15%, sostitutiva di tutte le imposte previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale ed Irap). Il reddito impo-

nibile dei magistrati onorari si determina applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività pari al 67%»".
Art. 8.
8.1
Balboni, Ciriani
Sopprimere l'articolo.
8.2 Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
Sopprimere l'articolo.
8.3
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sopprimere l'articolo.
Art. 9.
9.1 Cucca
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

## Art. 10.

## 10.1 (A)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:

- "a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino al raggiungimento del limite d'età ai sensi dell'articolo 29, il presidente del tribunale:
- a) non può assegnare all'ufficio per il processo del Tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia come giudici onorari di tribunale che come giudici di pace, salvo che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art.31 comma 3;
- b) assegna, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie;
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) ai giudici onorari di pace di cui al comma 1 non si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'art.11, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 lettera a nn.1, 2 e 4 e lettera b, e all'art.12 del presente decreto."

## 10.2 (A)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:

- "a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:
- a) può assegnare, «unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un 1?4 dei magistrati in servizio (oppure nel numero massimo di due per sezione) », con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale «per i compiti di cui all'art. 10 comma

10», i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace; «in assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5»;

- b) può assegnare, «su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10», la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. «Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto»;
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.'."

# **10.3** (**A**) BALBONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:

- "a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:
- a) può assegnare, unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale per i compiti di cui all'art. 10 comma 10, i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace. In assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5;
- b) può assegnare, su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto;

assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.'."

## 10.5 (A)

Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:

- "a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:
- a) può assegnare, «unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio oppure nel numero massimo di due per sezione, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale "per i compiti di cui all'art. 10 comma 10", i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace; "in assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5";
- b) puo' assegnare, "su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10", la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. "Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto";
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma."

## 10.4 (A)

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non può assegnare all'ufficio per il processo del Tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia come giudici onorari di tribunale che come giudici di pace, salvo che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art. 31 comma 3»;

## 10.8 (10.6 A)

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) la lettera a) dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. 116/2017 è sostituita dalla seguente: «a) può assegnare all'ufficio per il processo, esclusivamente a domanda dell'interessato, previo interpello, secondo i criteri dettati dall'articolo 10 i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione»."

## 10.9

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) all'articolo 30, comma 1, del D.lgs. n. 116/2017, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) può assegnare all'ufficio per il processo, esclusivamente a domanda dell'interessato, previo interpello, secondo i criteri dettati dall'articolo 10 i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione».

## 10.7 (NT)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) dopo le parole « i giudici onorari di tribunale» sono aggiunte le seguenti: «, qualora prestino il loro consenso,»;

## 10.2 (B)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Resta ferma l'assegnazione dei ruoli autonomi relativamente ai procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla

data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data.";.

# 10.1 (B)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

2) Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) alla lettera b) le parole «può assegnare» sono sostituite con la parola «assegna»" e sono aggiunte le seguenti parole «che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie»;.

# 10.4 (B)

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

2) Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) alla lettera b) le parole «può assegnare» sono sostituite con la parola «assegna»" e sono aggiunte le seguenti parole «che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie»;

## 10.5 (B)

EMANUELE PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, PILLON, OSTELLARI

2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, primo periodo, dopo le parole: "Resta ferma l'assegnazione dei" aggiungere le seguenti: "ruoli autonomi relativamente ai;.

# 10.4 (C)

Balboni, Ciriani

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

3) Al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:

"2-bis. Alla lettera c) le parole «come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a del presente comma» sono abrogate";

2-ter. Dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera c-bis): «ai giudici onorari di pace di cui al comma 1 non si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'art.11, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 lettera a nn.1, 2 e 4 e lettera b, e all'art.12 del presente decreto».

# 10.1 (C)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis). All'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogate le seguenti parole "compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio del processo a norma della lett a) del presente comma";"

# Art. 4.

# 4.0.1 (B)

BALBONI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis). All'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogate le seguenti parole "compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio del processo a norma della lett a) del presente comma";"

#### Art. 10.

## **10.1 (D)**

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

- «b) nei commi successivi al comma 1:
- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente di Tribunale assegna i procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale, mediante ruoli autonomi, ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e può destinare gli stessi giudici a comporre i collegi penali e civili";
  - c) i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.»

## 10.4 (D)

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

- «b) nei commi successivi al comma 1:
- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente di Tribunale assegna i procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale, mediante ruoli autonomi, ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e può destinare gli stessi giudici a comporre i collegi penali e civili";
  - c) i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.»

## 10.6 (B)

BALBONI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

b. dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis dopo il comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 116/2017 è inserito il seguente: 2-bis. «Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 del presente decreto legislativo»".

## 10.10

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) dopo il comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 116/2017 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 del presente decreto legislativo.»".

#### 10.11

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b bis) dopo il comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è inserito il seguente:

2-bis. «Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9,10,11,12 del presente decreto legislativo»

# 10.2 (C)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

- «b) nei commi successivi al comma 2:
- "1) Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
- «4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».
- 2) Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
- «5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere de-

stinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonchè sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».

- 3) Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".
- 4) Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
- 5) Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto»."
  - 6) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati."

# 10.3 (B)

BALBONI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

- «b) nei commi successivi al comma 2:
- "1) Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
- «4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».

Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:

«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonchè sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».

- 3) Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".
- 4) Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
- 5) Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto».
  - 6) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati."

# 10.5 (C)

Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari

2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-ter. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:

«4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».

1-quater. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:

«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonchè sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».

1-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".

1-sexies. Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

1-septies. Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto»."

## Art. 11.

## 11.1

BALBONI

Sostituire l'art.11 con il seguente:

- 1. "All'art. 31, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore di cui al medesimo comma le indennità spettano fino alla cessazione dell'incarico, sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa di euro 24.210, di cui al comma 2 dell'articolo 23, con l'importo annuo fisso di euro 66.000,00, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed assistenziali».
- b) dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Le indennità di cui al comma 2 sono rivalutate nella misura percentuale e alle scadenze previste per gli adeguamenti retributivi del personale di ruolo della magistratura professionale."

# 11.2 Modena

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

- «Art.11 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)
- 1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: «In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di "udienza" deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione

delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti.»;

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:
  - a) tre impegni settimanali corrispondenti a:
- a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;
- a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;
- b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»
  - c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- «2-bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»;
  - 2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:
- a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

## 11.4

BALBONI

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

## "Articolo 11

(Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

- "1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al termine del comma 1 è inserito il seguente capoverso: «In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di udienza deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti.»
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «1. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:
  - a) tre impegni settimanali corrispondenti a:
- 1) per i GOP, a non più di una udienza, o a una di trattazione e una di mero rinvio, a settimana con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

- 2) per i VPO, a non più di due udienze, o a tre udienze di cui due di trattazione e un rinvio, a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;
- 3) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»
- c) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2 -bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/ 2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»

2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:

- a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione sub lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;
- b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato. »
- e) 2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

11.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.11– (*Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio*) – *I*. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 sono apportate le seguenti modificazioni:

## a) al comma 2:

- 1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, a partire dal termine previsto dal comma 3 bis, l'importo annuo delle indennità è determinato nella misura fissa annuale pari ad euro 38.000,00, qualora il magistrato onorario abbia optato, con l'istanza di cui al successivo comma 3, per una disponibilità fino a tre impegni, sia per i magistrati onorari che avranno optato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie che per i magistrati onorari inseriti, a domanda, rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. Tali indennità, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali, sono soggette a rivalutazione ISTAT.»;
- 2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al magistrato onorario di cui al comma 1 che opta per una disponibilità fino a tre impegni, ne dedicherà solo uno alla celebrazione delle udienze». ed è aggiunto il seguente terzo periodo: «I magistrati che abbiano optato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie ai sensi dell'art.31 3° comma, svolgono i compiti e le attività ad esse connesse, senza obbligo di presenza in ufficio, secondo principi di autorganizzazione delle attività stesse»;
- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per lo svolgimento di tre impegni, con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data di presente disposizione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al Coordinatore di cui all'art.8 del presente decreto. Con la medesima istanza il giudice onorario di pace e il Vice procuratore onorario scelgono tra lo svolgimento alternato o cumulativo delle attività derivanti dall'inserimento, rispettivamente, nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e l'esercizio delle funzioni giudiziarie sia in Tribunale che presso l'ufficio del Giudice di Pace. La medesima istanza viene rinnovata ad ogni quadriennio»;
- 4) Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le indennità di cui al comma 2 del presente articolo verranno corrisposte a partire dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge di modifica del presente decreto legislativo e, in ogni caso, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

## 11.5 (A)

BALBONI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
- b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT».

PILLON, OSTELLARI, EMANUELE PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

- 1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
  - a) sostituire la lettera b) con le seguenti:
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:
  - a) tre impegni settimanali corrispondenti a:
- a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;
- a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;
- b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i GOP) o 3 udienze a settimana (per i VPO), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»
  - b-bis) Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
- «2 -bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»
  - «2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:
- a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;

 b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett.
 b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.»

«2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

# 11.7 BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposozione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dala data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5 del presente decreto legislativo. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT".

# 11.8

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 comma 5 del Decreto Legislativo 116/2017. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT.»".

#### 11.9

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinata in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, nonché per i magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e pari ad euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali per i giudici onorari inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 9, comma 4.»

## 11.10

EVANGELISTA, VALENTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lett. b), con la seguente: «al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità

lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali; in caso di eccedenza delle richieste di cui al periodo precedente rispetto al limite numerico sopra determinato, vengono accolte le richieste dei magistrati onorari con maggiore anzianità nel servizio. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili»»:

b) alla lett. d), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «3-bis. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### 11.11

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b. "al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili. Per i magistrati di cui al secondo periodo l'impegno per lo svolgimento di funzioni giudiziarie e dell'attività nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica non potrà superare le otto ore complessive giornaliere, dovendo garantire in ogni caso un impiego nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica non minore a 9 ore settimanali.»

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

"11-*bis* – (Indennità spettante in caso di sospensione o malattia da Covid-19)

- 1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio negli uffici giudiziari ove, a seguito dell'emergenza CO-VID-2019 o per altra causa di forza maggiore, sia stata disposta la sospensione totale o parziale delle udienze, per tutto il periodo della sospensione totale o parziale percepiscono un'indennità forfettaria da parametrarsi all'importo annuo di euro 72.000,00.
- 2. In caso di affezione da COVID-19, ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori, che ne facciano richiesta è riconosciuta un'indennità di malattia per i giorni di assenza, parametrata all'importo annuo di euro 72.000, nonché, in caso di lesione permanente, comprovata da apposita perizia, la malattia professionale".

#### Art. 12.

#### 12.1

EVANGELISTA, VALENTE

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi»
- b) alla lettera b) sostituire le parole: «dal presente decreto» con le seguenti: «dalla presente legge».

## 12.2

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- "b) al comma 2 il terzo periodo è abrogato e dopo il comma 12 è inserito il comma:
- «12 bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità, ovvero divenuti incompatibili successivamente per motivi sopravvenuti, possono, in qualsiasi momento, chiedere l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione

alle quali non sussistano cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

#### 12.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire la lettera b) con la seguente:

- a) al comma 2, il terzo periodo, è soppresso;
- b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità, ovvero divenuti incompatibili successivamente per motivi sopravvenuti, possono, in qualsiasi momento, chiedere l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

#### 12.4

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «in materia di incompatibilità» inserire le seguenti: «, ovvero in caso di esubero rispetto alla dotazione organica».

# 12.5

Balboni, Ciriani

Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole "in via straordinaria".

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «12-bis» sopprimere le parole «in via straordinaria»

## Art. 14.

#### 14.1

BALBONI, CIRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

## "Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)

- 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»;
  - b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
- «1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le cinque ore»;

- c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
- «2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività svolte nella medesima giornata, incluse le deleghe di cui al comma 2, superi le cinque ore»;
  - d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
- «2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cuial comma 2 assegnati in via esclusiva all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità giornaliera di euro 98, nonché un'ulteriore indennità

di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le 5 ore»;

e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività»;

f) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-ter, 2 e 2-bis.1 ».

#### 14.2

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 14 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.273)
- 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti:

«Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»:

- b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
- «1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le cinque ore»;

c) il comma 2 bis è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività svolte nella medesima giornata, incluse le deleghe di cui al comma 2, superi le cinque ore.

- 2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati in via esclusiva all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità giornaliera di euro 98, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le 5 ore.»;
  - e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
- «2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività»;
- f) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-ter, 2 e 2-bis.1».
  - 2. L'articolo 32 comma 2 d.lvo 116/17 è abrogato.»

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

- 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis le parole «98 euro» sono sostituite con le seguenti: «150 euro»;
- b) al comma 1 è aggiunto il periodo: «ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente»; «Ai giudici onorari di tribunale spetta», si aggiunga la parola «sempre»;
- c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma 1ter: «Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 150 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza»;
- d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) «ogni altra attività strumentale all'udienza»;
- e) al comma 2-bis dopo la parola "spetta" è aggiunta la seguente «sempre»;

- f) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica».
- 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 la parola «può» è sostituita dalla parola «deve».

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani

- 1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
- a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «98 euro» con le seguenti: «150 euro»;
- b) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo le parole "Ai giudici onorari di tribunale spetta" aggiungere la parola "sempre" ;
- c) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, aggiungere infine il seguente periodo: «ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente»;
- d) dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, aggiungere il seguente:
- 1-ter. «Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 150 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza»;
- e) al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) «ogni altra attività strumentale all'udienza»;
  - f) al comma 2-bis dopo la parola spetta» si aggiunga «sempre»;
- g) sostituire il comma 2-ter con il seguente: «Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), e' rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica»;
- 2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sostituire la parola «può» con la seguente: «deve».

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 6.205.680 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.5

CUCCA

Al comma 1, dopo l'alinea, aggiungere, ovunque ricorrano, dopo le parole: «euro 98» la parola: «lordi».

14.6

**C**UCCA

Al comma 1, lettera f), capoverso «Comma 2-bis.1» è sostituito dal seguente: «2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità di euro 98 lordi per le attività svolte nello stesso giorno, ove il complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le otto ore».

14.0.1

BALBONI

Dopo l'articolo 14, Inserire il seguente articolo:

## "Art. 14-bis

(Titoli di preferenza)

- 1. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni è riconosciuto titolo preferenziale nelle Commissioni Tributarie, da computarsi già nell'attuale graduatoria per lo scorrimento della stessa, e, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;
- 2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni è prevista anche l'equiparazione al servizio prestato nella P.A. ai fini dell'accesso alla magistratura amministrativa."

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'art. 14 aggiungere il seguente:

#### «Art. 14-bis

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), sono aggiunte le parole: «ai magistrati onorari e» al posto delle soppresse: «ai giudici di pace e»;
- b) all'articolo 53, comma 2, alla lettera f-bis) sono aggiunte le parole: «che esercitano l'attività forense o altra arte o professione» dopo quelle: «le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari»;
- c) all'articolo 54, comma 8, sono soppresse le parole: «o in natura».»

## 14.0.3

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente :

## Art. 14 bis

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116)

Il comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è abrogato

## Art. 15

## 15.1

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.15 (Riduzione della dotazione organica)

- I. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.000 unità.
- 2. All'articolo 3, del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019 il secondo comma è abrogato.
- 3. All'articolo 3 del D. Lgs.13 luglio 2017 n.116, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «In nessun caso, le variazioni delle piante organiche e delle dotazioni organiche che comportino esuberi per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari».
- 4. All'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ridotte del 40%».

BALBONI, CIRIANI

## «L'art.15 è sostituito dal seguente:

- 1-Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.000 unità.
- 2-L'art.3, 2º comma, del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019 é abrogato.
- 3-All'art.3 del D.Lgs.13 luglio 2017 n.116, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «in nessun caso, le variazioni delle piante organiche e delle dotazioni organiche che comportino esuberi per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari».
- 4-All'art.54, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 ultimo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ridotte del 40%».

Unterberger, Steger, Durnwalder, Bressa, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 15-bis

(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste)

1. Dopo l'**articolo** 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. (Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.»

## 15.0.2

VITALI, MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

## «Art. 15-bis.

- 1. La definizione dei procedimenti civili pendenti alla data del 31.12.2020, esclusi quelli assunti in decisone e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità ai sensi del terzo comma dell'art 48 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30-1-1941, n.12 e successive modificazioni, può essere affidata ai giudici onorari in servizio alla data del 31.12.2020.
- 2. Entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono individuati i Tribunali presso i quali è necessario l'apporto dei giudici onorari, le relative piante organiche e personale ausiliario.
- 3. Ai giudici onorari è attribuita una indennità di euro 20.000 annui per l'attività svolta ai fini di cui al comma 1.

4. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo per la definizione del contenzioso civile pendente, con dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.»

#### Art. 16.

#### 16.1

EVANGELISTA, VALENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Articolo 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 15, nonché, quanto a euro 7.816.565 per l'anno 2021, ad euro 15.633.131 per l'anno 2022 e ad euro 13.127.353 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1474

#### Art. 1.

1.2

OSTELLARI, PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 1.

- 1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il libero professionista o il suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine stabilito per l'adempimento di un obbligo posto a carico del cliente o del libero professionista nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e che venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona del professionista.
- 2. Nei casi di mancato rispetto dei termini processuali di cui agli articoli 153 e 294 del Codice di Procedura Civile, all'articolo 175 del Codice di Procedura Penale, all'articolo 37 del Codice di Procedura Amministrativa e all'art. 43 del Codice di Giustizia Contabile, il ricovero in ospedale e le cure domiciliari sostitutive di cui al comma precedente nonché l'isolamento fiduciario e la quarantena precauzionale di cui all'articolo 11-ter della presente legge costituiscono causa di forza maggiore idonea a legittimare la relativa domanda di rimessione o restituzione nei termini.

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 1

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il libero professionista o il suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine stabilito per l'adempimento di un obbligo posto a carico del cliente o del libero professionista nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e che venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona del professionista.

## 1.1

Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Rossomando, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 1

- 1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

1.4

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

1. Al comma 1, sopprimere le parole « in favore della pubblica amministrazione ».

1.5

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Sopprimere il comma 2.

1.6

Dell'Olio

Al comma 2 sostituire le parole: «sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente» con le seguenti: «sanzione pecuniaria e/o penale nei confronti del libero professionista e/o del suo cliente».

1.7

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 4, sostituire le parole « Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il» con le seguenti: «I termini sospesi in attuazione del presente articolo iniziano a decorrere dal».

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 1-bis.

Nei casi di mancato rispetto dei termini processuali di cui agli articoli 153 e 294 del Codice di Procedura Civile, all'articolo 175 del Codice di Procedura Penale, all'articolo 37 del Codice di Procedura Amministrativa e all'art. 43 del Codice di Giustizia Contabile, il ricovero in ospedale e le cure domiciliari sostitutive di cui al comma precedente nonché l'isolamento fiduciario e la quarantena precauzionale di cui all'articolo 11-ter della presente legge costituiscono causa di forza maggiore idonea a legittimare la relativa domanda di rimessione o restituzione nei termini.".»

## 1.0.5

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

## «Art. 1.

All'81- bis disp. att. C.p.c. aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. ".»

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 1-bis.

All'81- bis disp. att. C.p.c. aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario.".»

## 1.0.6

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## "Art. 1-bis

(Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

All'articolo 82, comma 3 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La medesima disposizione si applica, anche per le udienze di discussione, nel caso di grave impedimento del difensore dovuto a malattia, infortunio o gravidanza là dove non sia possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.".

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

### "Art. 1-bis

(Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. All'articolo 82, comma 3 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La medesima disposizione si applica, anche per le udienze di discussione, nel caso di grave impedimento del difensore dovuto a malattia, infortunio o gravidanza là dove non sia possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.".

## 1.0.8

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

## «Art. 1-bis.

Dopo il terzo comma dell'articolo 153 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente comma:

"La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'art 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa al medesimo non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortuno o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, il medesimo difensore o altro appositamente nominato può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvedere il Giudice Istruttore.»

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 1-bis.

Dopo l'**articolo** *155 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:* 

### "Art 155-bis

(Rimessione in termini)

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'art 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortuno o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore.

Conseguentemente sopprimere il secondo comma dell'articolo 153.".»

## 1.0.3

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

## «Art. 1-bis.

Dopo l'**articolo** *184-bis* del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

## "Art 184-ter.

(Legittimo impedimento)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a

delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza.".»

#### 1.0.9

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 1-bis.

Dopo l'**articolo** *184-bis* del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

#### "Art 184-ter

(Rinvio udienza per impossibilità a comparire)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza.".»

#### 1.0.10

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

## «Art 1-bis

(Difensori)

- 1. Costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 153 e 294 del codice di procedura civile lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.
- 2. La disciplina prevista dall'art 175 cpp si applica anche al difensore dell'imputato o della parte civile che abbia tempestivamente comunicato

lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.

- 3. La disciplina prevista dall'art 420-*ter* comma 5 cpp si applica anche al difensore dell'imputato o della parte civile che abbia tempestivamente comunicato lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.
- 4. Lo stato di gravidanza, l'interruzione di gravidanza, il parto prematuro e il periodo temporale coincidente con i due mesi antecedenti al parto e i tre mesi successivi al parto, costituiscono ai sensi della disciplina del presente articolo stato di grave malattia.
- 5. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciari da Covid-19 costituisce ai sensi della disciplina del presente articolo stato di grave malattia.
- 6. La disciplina del legittimo impedimento si applica anche ai processi civile, amministrativo e tributario.»

## 1.0.11

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

- «Art. 1-bis. (Professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103)
- 1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i termini degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nel periodo tra il 1º gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono differiti di trenta giorni.
- 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società

di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma.»

## Art. 2.

## 2.5

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 2.

- 1. Ai fini della presente legge si intende:
- a) per "libero professionista" la persona fisica che esercita una professione intellettuale come attività economica primaria per la quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale.
- b) per 'infortunio' ogni lesione originata da causa violenta, riconducibile a condotta dolosa o colposa propria o di un terzo, o a causa naturale che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente, totalmente o temporaneamente la capacità lavorativa. Sono parificati all'infortunio:
- 1) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;
- 2) la sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.
- 2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, per "malattia" si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, nonché uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare la temporanea impossibilità di svolgere l'attività professionale».

# 2.1 Modena

Al comma 1, dopo le parole: «per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali» aggiungere le seguenti: «e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. »

Lomuti, Endrizzi, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Al comma 1, dopo le parole: «per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali» aggiungere, in fine, le seguenti: «e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»

# 2.6

Dell'Olio

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Ai fini della presente legge, per «infortunio» si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili a condizione che il professionista non sia stato parte attiva nel generare lo stesso».

2.7

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Alcomma 2, sopprimere la lettera b).

2.3

Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Rossomando, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

2.4

DE BERTOLDI, BALBONI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantenza precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.

DE BERTOLDI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantenza precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.»

## 2.9

Caliendo, Dal Mas, Modena

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciari da Covid-19 ai fini della presente legge si intende "grave malattia".»

#### 2.10

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole:

"L'impossibilità di accesso agli Uffici Giudiziari il giorno dell'adempimento o dell'udienza a causa della temperatura corporea riscontrata superiore al limite consentito dalla legge per l'accesso"

## Art. 3

# 3.3

Caliendo, Dal Mas, Modena

Sostituire l'articolo con il seguente:

## «Art. 3.

1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge il libero professionista o un soggetto dallo stesso delegato deve inviare, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, un certificato medico, entro trenta giorni dal suo rilascio da parte della struttura sanitaria o del medico curante, a mezzo PEC alla quale allegare anche copia del mandato professionale.».

3.4

Dell'Olio

Al comma 1 sostituire le parole: «esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari» con le seguenti: «esiste un mandato professionale avente data certa antecedente di almeno un giorno rispetto alla data in cui si è manifestato l'evento di cui ai commi 2,3,4 e 6 dell'articolo 2.».

3.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

1. Al comma 1, dopo le parole «esiste un mandato» aggiungere le seguenti: «o un rapporto professionale».

3.1

Modena

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere inviati dal libero professionista, o suo delegato, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti uffici della pubblica amministrazione».

Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, sono inviati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, mediante posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti uffici della pubblica amministrazione».

#### 3.6

Gaudiano

Al comma 2 sostituire le parole: «o dal medico curante» con le seguenti: «pubblica o privata»

## Art. 4.

#### 4.1

DE BERTOLDI, BALBONI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1 "Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 3 comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto o dal giorno di ingresso in famiglia del minore fino al centottantesimo giorno successivo. Il libero professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, la data del parto prematuro o la data del parto o la data dell'ingresso in famiglia del minore nonché le stesse informazioni riportate all'articolo 3 comma 2";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2" In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante le stesse informazioni riportate all'articolo 3 comma 2".

Maiorino, Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Piarulli

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la libera professionista, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione»

## Conseguentemente:

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione» con le seguenti: «fino a quarantacinque giorni dopo l'interruzione»

## 4.3 Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o suo delegato, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,».
- b) Al comma 2 secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista o suo delegato, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,».

## 4.4

Mirabelli, Maiorino, Cirinnà, Lomuti, Rossomando, Endrizzi, Evangelista, Gaudiano, Piarulli

Apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o un suo delegato, invia mediante di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,»;

b) al comma 2 primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa," e al secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o un suo delegato, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, invia a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,».

4.5

Caliendo, Dal Mas, Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: "depositare presso il proprio ordine o collegio professionale" con le seguenti: "inoltrare a mezzo PEC, ai competenti uffici della pubblica amministrazione".
- b) al comma 2 sostituire le parole: "depositare presso il proprio ordine o collegio professionale" con le seguenti: "inoltrare a mezzo PEC, ai competenti uffici della pubblica amministrazione".

4.6

Gaudiano

Al comma 1 sostituire le parole: «o dal medico curante» con le seguenti: «pubblica o privata»

Art. 5.

5.1

DE BERTOLDI, BALBONI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole:" articolo 1", con le seguenti: "articolo 3";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2 Il cliente o l'erede professionista, deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale, nonché copia del certificato medico di

morte rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico e l'eventuale copia del mandato professionale o di ogni documentazione idonea a comprovare il rapporto tra il professionista e il cliente in merito all'adempimento oggetto di richiesta di rinvio, devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, da un soggetto delegato o dall'erede del libero professionista, con indicazione degli adempimenti per cui si intende fruire della sospensione, nonché dei codici fiscali dei contribuenti per i quali viene chiesta detta sospensione, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge".

5.2

Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Rossomando, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Al comma 2, sostituire le parole: «deve depositare presso il competente ufficio» con le seguenti: «invia mediante posta elettronica certificata, al competente ufficio»

5.3

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 2 sostituire la parola: ""depositare" con le seguenti: "inoltrare, eventualmente a mezzo PEC".

Art. 6.

6.2

Dell'Olio

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le norme di cui agli articoli 1,2,3,4 e 5 si applicano anche al professionista che esercita la libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci, iscritti allo stesso ordine professionale del professionista che necessita la sospensione, sia inferiore a tre».

Rossomando, Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Al comma 1, sostituire la parola «tre» con la seguente: «cinque».

6.3

Caliendo, Dal Mas, Modena

Al comma 1, dopo le parole "non sia superiore a tre" aggiungere le seguenti: ", ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale."

Art. 7.

7.3

Dell'Olio

Sopprimere l'articolo.

**7.1** 

Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1, o loro delegati, inviano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5, mediante posta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti della pubblica amministrazione.»

7.2

Modena

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, o loro delegati, inviano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5, a mezzo di po-

sta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti della pubblica amministrazione. »

7.0.1

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 7-bis.

All'articolo 420 -bis del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo:

"Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione."»

7.0.2

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 7-bis.

All'articolo 420 -bis del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo:

"Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione".»

# **7.0.3**Balboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

- 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Ad ogni effetto di legge, si considera assoluto il legittimo impedimento a comparire del difensore dovuto a sottoposizione a regime di restrizione dovuto all'emergenza sanitaria SARS-CoV-2 per quarantena obbligatoria, isolamento fiduciario e casi ad essi riconducibili e/o parificabili come specificati nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. Il difensore, nei casi di sospetto contatto con il virus Sars-Covid-19 nelle ipotesi diverse dal riscontro sanitario con tampone positivo, potrà fornire prova della propria condizione allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale dovrà indicare le ragioni che giustificano l'isolamento fiduciario o la sottoposizione a quarantena obbligatoria.»;
- b) all'articolo 23-bis, comma 1, le parole «per l'assenza del testimone» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assenza dell'imputato, del difensore, del testimone».".

#### 7.0.4

Caliendo, Dal Mas, Modena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 7-bis

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

- 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 23, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Ad ogni effetto di legge, si considera assoluto il legittimo impedi-

mento a comparire del difensore dovuto a sottoposizione a regime di restrizione dovuto all'emergenza sanitaria SARS-CoV-2 per quarantena obbligatoria, isolamento fiduciario e casi ad essi riconducibili e/o parificabili come specificati nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. Il difensore, nei casi di sospetto contatto con il virus Sars-Covid-19 nelle ipotesi diverse dal riscontro sanitario con tampone positivo, potrà fornire prova della propria condizione allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale dovrà indicare le ragioni che giustificano l'isolamento fiduciario o la sottoposizione a quarantena obbligatoria.»;

b) all'articolo 23-bis, comma 1, le parole «per l'assenza del testimone» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assenza dell'imputato, del difensore, del testimone».".

#### Art. 8.

#### 8.2

Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla scadenza originaria» con le seguenti: «dalla scadenza termine del periodo di sospensione»

#### 8.0.1

DE BERTOLDI, BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### Art. 8-bis.

La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212."

#### Art. 10.

#### 10.1

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 10.

- 1. Chiunque induca in errore l'organo abilitato al rilascio del certificato medico di cui agli articoli 3 e 4, al fine di beneficiare della sospensione per decorrenza dei termini di cui alla presente legge, è punito ai sensi dell'art. 480 del codice penale.
- 2. Chiunque formuli una dichiarazione o attestazione non veritiera, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 al fine di beneficiare della sospensione per decorrenza dei termini di cui alla presente legge, è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.
- 3. Salvo che non costituisca reato, la violazione dei altri divieti contenuti nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2500 euro.».

Conseguentemente, agli articoli 3 e 4, ed ovunque ricorra una comunicazione da parte del beneficiario, aggiungere le seguenti parole: "resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

#### 10.2

BALBONI, CALIENDO

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Chiunque attesta falsamente una grave malattia, o un infortunio, o un intervento chirurgico al fine di ottenere la sospensione dei termini o la rimessione in termini di cui alla presente legge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 a 516.»

#### 10.3

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

1. Al comma 1, dopo le parole «sospensione della decorrenza di termini» aggiungere le seguenti: «e della rimessione in termini».

#### Art. 11.

#### 11.0.1

OSTELLARI, PILLON, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

#### «CAPO II

#### DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PANDEMIA DA COVID-19

#### Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)

- 1. In caso di ricovero del libero professionista di cui all'articolo 2 in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente o assistito a causa della decorrenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione, nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, in adempimento di una prestazione professionale, nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.
- 2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce alcuna sanzione amministrativa, civile o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente o assistito. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, il libero professionista inoltra apposita comunicazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1, ovvero la deposita alla cancelleria dell'or-

gano giurisdizionale competente sui procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari di cui al comma 1.

- 3. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.
- 4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo sono eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

#### Art. 11-ter.

(Disposizioni per il libero professionista contatto stretto con contagiato da Covid-19)

- 1. In caso di isolamento dovuto a contatto stretto con soggetto colpito da contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, che interessi il libero professionista di cui all'articolo 2, i termini di cui all'articolo 11-bis comma 1 sono differiti di quindici giorni dall'inizio dell'isolamento.
- 2. Al caso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis e dell'articolo 11-quater, a condizione che il libero professionista, prima di inoltrare la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis, trasmetta al Dipartimento di Prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche mediante il proprio medico di medicina generale, la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di versare nelle condizioni di contatto stretto di cui alla circolare del ministero della salute n. 2018584 del 29 maggio 2020 e di collocarsi in isolamento fiduciario ai sensi della circolare del Ministero della salute 12 ottobre 2020. Si applica il comma 2 dell'articolo 10.

#### Art. 11-quater.

(Disposizioni speciali)

1. Per quanto non altrimenti disposto nel presente Capo, si applica la disciplina di cui agli articoli da 1 a 11 della presente legge.».

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Martedì 12 gennaio 2021

## Plenaria 100ª Seduta

## Presidenza del Presidente PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1987) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Esame e rinvio)

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce il disegno di legge di ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Senegal sottoscritto nel gennaio 2018.

Ricorda, innanzitutto, che il Senegal, Paese di quasi 17 milioni di abitanti che occupa un'area di grande importanza strategica dell'Africa occidentale, stretta fra la Mauritania, il Mali, la Guinea e l'Oceano Atlantico, vanta ottimi rapporti con l'Italia sul piano politico, culturale, economico e della cooperazione allo sviluppo e ciò anche in ragione della presenza sul territorio italiano di una comunità senegalese composta da oltre 110.000 persone.

Spiega poi che il Trattato in esame rientra nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace

il contrasto nei confronti della criminalità transnazionale. L'Accordo, più in particolare, è finalizzato a migliorare la cooperazione bilaterale nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, assicurando che essa si realizzi in modo rapido ed efficace ed in conformità con i principi del diritto internazionale.

Il Trattato, che si compone di 26 articoli, precisa, innanzitutto, (articolo 1) gli ambiti in cui si realizzerà l'assistenza giudiziaria in materia penale, fra cui quelli della ricerca l'identificazione di persone, della notificazione degli atti giudiziari, dell'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, dell'assunzione di interrogatori e della confisca di proventi illeciti. Il testo disciplina, inoltre, (articolo 3) i casi in cui possa essere previsto un rifiuto o un differimento dell'assistenza giudiziaria, includendovi, oltre a quelli previsti dalle norme pattizie del diritto internazionale, anche quelli in cui la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto, quando si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare, per un reato punibile con una pena proibita dalla normativa nazionale del medesimo Stato richiesto o ancora quando si abbiano fondati motivi che la richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche.

Il Trattato individua, quindi, nei rispettivi Ministeri della Giustizia le Autorità centrali designate dalle Parti ai fini dell'accordo bilaterale (articolo 4) e disciplina le forme e il contenuto della richiesta (articolo 5), le modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza (articolo 6) e per la notifica dei documenti (articolo 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (articolo 7), le assunzioni probatorie (articoli 9 e 10), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12) e le misure di protezione per vittime e testimoni (articolo 13). I successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle persone (articolo 14), la produzione di documenti od oggetti necessari per un'indagine penale (articolo 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (articolo 16), gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 17), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 18) e le procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (articoli 20 e 21).

Il Trattato disciplina, infine, le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (articolo 23), per la suddivisione delle spese (articolo 24) e per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (articolo 25).

Il disegno di legge di ratifica del Trattato consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 73.803 euro a decorrere dal 2020.

Il relatore conclude rilevando che l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative dell'Unione europea ed internazionale cui l'Italia è vincolata, ed in particolare con la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria del 1959.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2006) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*), relatrice, introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica degli Emendamenti all'Accordo del 1996 sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, adottati nel novembre 2010.

Ricorda che l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS), sottoscritto il 24 novembre 1996 ed entrato in vigore il 1 giugno 2001, costituisce uno dei principali strumenti giuridico-internazionali, a livello regionale, finalizzati alla conservazione della biodiversità e nello specifico a ridurre le minacce a carico della sopravvivenza dei cetacei in quelle acque. Frutto di negoziati condotti dalle Parti contraenti e dai segretari di quattro Convenzioni in materia di tutela ambientale - la Convenzione di Barcellona sulla protezione dell'ambiente marino e sulla diversità biologica del Mediterraneo, la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie, la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali e la Convenzione di Bucarest, sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento – l'Accordo chiede agli Stati firmatari un impegno a livello normativo, socio-economico e scientifico per la minimizzazione degli effetti delle attività antropiche sulla sopravvivenza dei cetacei in questi mari. Il testo, ratificato da ventiquattro Paesi - fra cui Albania, Egitto, Francia, Italia, Portogallo ed Ucraina - prevede anche la creazione di una rete di aree marine protette e la regolamentazione di attività di pesca dei cetacei.

Gli emendamenti oggetto del presente disegno di legge di ratifica, adottati nel 2010, sono finalizzati ad estendere l'applicazione dell'Accordo a tutte le acque marine della Spagna e del Portogallo, fino a comprendere anche l'intera estensione delle acque atlantiche di giurisdizione della Spagna e larga parte di quelle del Portogallo, con l'esclusione delle acque di giurisdizione che circondano gli arcipelaghi atlantici portoghesi. Tali modifiche consentiranno agli Stati firmatari dell'Accordo, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela, delle risoluzioni e degli impegni adottati in seno all'ACCO-BAMS a tutte le specie di cetacei presenti, peraltro già tutte specificamente tutelate dalla normativa europea, che prevede misure per proteggere i cetacei dalla caccia, cattura o detenzione, nonché da qualsiasi perturba-

zione intenzionale o scambio commerciale, anche dei prodotti derivati di questi animali provenienti da Paesi terzi.

Nello specifico, le proposte emendative consistono nell'estensione dell'ambito geografico dell'Accordo a tutte le acque marine poste sotto la giurisdizione della Spagna e del Portogallo, con la conseguente ridenominazione dell'area atlantica contigua in «area atlantica vicina» (Neighbouring Atlantic Area), e nella conseguente sostituzione nel titolo dell'Annesso 1 dell'Accordo, relativo alla lista indicativa delle specie di cetacei, della parola «contiguous» con «neighbouring» in relazione all'area dell'Atlantico. Un'ulteriore modifica riguarda la sostituzione del riferimento alla sola Convenzione di Barcellona con il riferimento alle Regional Seas Conventions – ovvero alle Convenzioni di Barcellona, di Bucarest e alla Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) – al paragrafo 3 dell'Annesso 2 relativo al Piano di conservazione.

La relatrice precisa che l'emendamento all'Annesso 2 è già entrato in vigore, in quanto, in base alle norme previste dal medesimo Accordo, le modifiche agli Annessi entrano in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della loro adozione dalla Riunione delle Parti, salvo che per le Parti che abbiano formulato una riserva. Diversamente, le modifiche testuali all'Accordo, entrano in vigore, per le Parti che le abbiano accettate, il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti abbiano depositato il loro strumento di approvazione presso il depositario.

Al momento solo otto Parti contraenti – fra cui la Francia, la Spagna e la Slovenia – hanno depositato il prescritto strumento di ratifica; sono quindi necessarie altre otto approvazioni per l'entrata in vigore degli emendamenti all'Accordo e di quello all'Annesso 1, quest'ultimo strettamente connesso alle modifiche al testo principale.

Come sottolinea la relazione introduttiva al disegno di legge, l'avvio dell'*iter* di ratifica consente all'Italia di fornire riscontro alla Nota informativa del Segretariato dell'ACCOBAMS del 28 luglio 2016, indirizzata a tutte le Parti contraenti, con cui si sollecitano gli Stati che non hanno ancora depositato lo strumento di ratifica relativo agli emendamenti al testo dell'Accordo e all'Annesso 2 a provvedervi.

Da ultimo, la relatrice evidenzia come l'estensione delle acque rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo risulti pienamente coerente con quanto auspicato dalla raccomandazione di cui al paragrafo 13 della risoluzione del maggio 2016 sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), che incoraggia espressamente le Parti contraenti di convenzioni regionali sul mare a considerare la possibilità di aumentare la copertura regionale di tali strumenti in conformità con il diritto internazionale.

Il disegno di legge di ratifica degli Emendamenti all'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate debbano svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il testo – conclude la relatrice – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Martedì 12 gennaio 2021

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93

Presidenza della Presidente PINOTTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ENEL S.P.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 423 (PROFILI DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ATTINENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Martedì 12 gennaio 2021

## Plenaria

367<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(1222-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la modifica dell'articolo 3 richiesta da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere approvato lo scorso 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) (n. 235)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che il programma pluriennale in

esame si articola nelle seguenti attività: sviluppo e acquisizione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar); supporto logistico decennale; gestione delle evoluzioni tecnologiche. Il costo complessivo del programma risulta pari a 200 milioni di euro e graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitoli 7421-27), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si ricorda che le risorse del suddetto Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico e per il 13,6 per cento al Ministero della difesa.

In considerazione della priorità del programma, la scheda tecnica precisa che la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica viene altresì riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2030, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI dà conferma della effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e del fatto che il loro utilizzo non pregiudica precedenti impegni di spesa.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il relatore propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni è messa in votazione e approvata.

(1223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e delle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."».

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice è posta in votazione e approvata.

(1658) VERDUCCI ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore MANCA (PD) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

Il vice ministro MISIANI avverte che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 novembre riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4 e 2.24. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, in base ai quali, per ciascun porto, deve essere predisposto ed attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati segnalati dal Governo i seguenti emendamenti: 2.10, secondo cui l'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente; 2.11 sull'identificazione delle strutture di raccolta e sull'ambientalizzazione paesaggistica; 2.25 che attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria; 2.28 (identico al 2.29), che rimette ad appositi decreti interministeriali la disciplina di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati; 2.0.1 sugli oneri di informazione degli imprenditori ittici da parte delle autorità portuali. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.13 (testo 2). Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 2.14 (testo 2). Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.18 (testo 2) e 2.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Su segnalazione del Governo, è stato accantonato l'emendamento 3.5, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di due milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati all'ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché le opportune modalità di intervento. Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua di-

rette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, su segnalazione del Governo sono stati accantonate le proposte: 10.0.2 recante disposizioni sui contenitori di prodotti ittici; 10.0.4 (identico al 10.0.5) recante norme sul contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni sulla proposta 11.0.2 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni sulla proposta 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sulle proposte emendative segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Deputato MULÈ ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) ricorda che, per quanto riguarda le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: «promuovono», con le seguenti: «possono promuovere».

Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, segnalando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, nonché sulla proposta 4.1, in quanto foriera di maggiori oneri.

Sull'emendamento 4.0.1 rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando la sussistenza di criticità in ordine alla tipologia di copertura.

Esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 5.0.1, nonché sull'emendamento 5.1 non segnalato dalla relatrice.

Concorda infine con la valutazione non ostativa sull'emendamento 3.1.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come le proposte emendative presentante dal Gruppo della Lega siano finalizzate a rendere più incisivo il disegno di legge, accompagnando l'istituzione della giornata della memoria delle vittime dell'epidemia con la previsione di sussidi e riconoscimenti in favore di quei soggetti che tuttora si trovano a svolgere un ruolo attivo nel contrasto all'emergenza pandemica.

Il presidente PESCO concorda, per quanto riguarda il merito, con lo spirito alla base di alcune proposte emendative, segnalando, relativamente al tema dei messaggi promozionali trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'emendamento 5.1, la necessità di individuare quali siano gli spazi di manovra consentiti sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) manifesta l'opportunità di un supplemento di riflessione, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero e del Presidente.

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dei precedenti pareri, fa presente che sull'emendamento 4.1 è possibile accogliere la richiesta della Commissione di sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere», in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 5.1.

Alla luce delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, la RELATICE propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di compe-

tenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1.

Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: «promuovono», con le seguenti: «possono promuovere».

Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1.

L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ne rinvia l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## (1458) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 4 novembre scorso, il Governo ha consegnato la relazione tecnica negativamente verificata sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## (1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 ottobre scorso, il Governo ha messo a disposizione una nota istruttoria in cui si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## (1977) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, che amplia lo specifico ambito territoriale ove svolgere prioritariamente le iniziative di celebrazione dell'anno einaudiano, riconosciute meritevoli di sostegno e finanziamento.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria degli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2), che ampliano di quattro membri la composizione del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, oltre che della proposta 3.4 che amplia di due membri la composizione del medesimo Comitato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che si è in attesa di acquisire dal Ministero competente gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice ACCOTO (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il relatore DELL'OLIO (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI avverte che sul provvedimento in titolo si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI ricorda di aver messo a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si manifesta la necessità di acquisire l'aggiornamento relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è stata trasmessa dal Ministero competente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (n. 228)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra lo schema di decreto legislativo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è al momento privo dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto di competenza, posto che, ai sensi degli articoli 4 e 6-8, è previsto il trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantische – che viene ridenominato «Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche» – dal Coni al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, espressamente senza oneri per il bilancio dello Stato (articolo 4), chiede conferma che il suddetto Dipartimento per lo sport possa svolgere l'istruttoria delle domande di iscrizione e rilasciare i certificati (compiti finora svolti dal CONI), avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per i profili di copertura, considerato che l'articolo 13 fornisce assicurazione che alla copertura degli oneri relativi alla riconfigurazione e gestione del Registro si farà comunque fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute Spa, stanziate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2019 (legge di bilancio 2020) e premesso che la società Sport e Salute Spa rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, richiede elementi informativi utili a confermare che al funzionamento del Registro, la società Sport e Salute potrà provve-

dere senza aumenti delle dotazioni di bilancio eventualmente utilizzando risorse rimodulabili, dando dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai nuovi costi da sostenere.

Con riguardo poi alle attività di certificazione previste dall'articolo 15, chiede conferma che il Dipartimento per lo sport possa provvedere ai relativi adempimenti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 16, chiede conferma che le Federazioni sportive nazionali – in quanto rientranti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche – possano svolgere, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, i controlli diretti a verificare il rispetto dell'obbligo di adottare i previsti modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta da parte delle associazioni e società sportive.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (n. 226)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto risulta privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, che non prevedono nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono assistite da una clausola di invarianza. In particolare, prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riguardo al funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi, che non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018); al funzionamento della Commissione esaminatrice, i cui componenti operano tutti a titolo gratuito; agli oneri connessi alla gestione del «Registro dei contratti di mandato sportivo» di cui all'articolo 5, comma 8, ai quali si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, preso atto che l'articolo 13, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (n. 227) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che, al momento, l'atto è privo dell'intesa della Conferenza unificata.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione), prende atto del carattere procedurale delle norme ivi contenute, nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria riportata nel testo (articolo 9). Evidenzia, altresì, che le norme recate dal suddetto articolo 4 perseguono finalità di concentrazione ed accelerazione dei procedimenti, con la previsione di specifici e ristretti termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali. Si dispone altresì (comma 2, ultimo periodo) che le misure di sostegno pubblico non rilevino ai fini del computo dei limiti massimi di finanziamento pubblico stabiliti, includendo anche le garanzie, dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

Per quanto di competenza, richiede elementi informativi utili a confermare che gli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici competenti possano effettivamente essere realizzati nei termini previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermata la coerenza delle previsioni con la disciplina europea in materia.

Sulle altre disposizioni non formula osservazioni, tenuto conto che alcune sono riproduttive di norme vigenti, altre pongono oneri in capo a soggetti privati o sono comunque di carattere ordinamentale, altre infine prevedono, per le amministrazioni coinvolte, facoltà e non obblighi, cui le amministrazioni potranno dunque dar seguito al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

Per approfondimenti ulteriori, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

In conclusione, rappresenta la necessità di verificare con attenzione, anche alla luce dell'esame presso le Commissioni di merito, l'impatto finanziario del provvedimento, con particolare attenzione ai riflessi che deriveranno sul codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), richiamando recenti episodi di maltrattamento sui bambini da parte di alcune maestre di scuola materna nella provincia di Torino, rappresenta al Governo e alla maggioranza la necessità di individuare un punto di sintesi sul tema della videosorveglianza negli istituiti scolastici e nelle strutture di ricovero e di cura, partendo dal disegno di legge n. 897 di cui è relatore in questa Commissione.

Peraltro, l'emergenza epidemiologica rende ancora più attuale l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli quali i bambini e le persone anziane, senza dimenticare, d'altra parte, che la predisposizione di strumenti di videosorveglianza rappresenterebbe una forma di garanzia anche per gli insegnanti e per il personale sanitario.

Il PRESIDENTE si riserva di approfondire il tema sollevato dal senatore Zuliani, anche in base all'*iter* del disegno di legge n. 897 presso la Commissione di merito.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 gennaio 2021, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 12 gennaio 2021

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente D'ALFONSO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

## Plenaria

223<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale si è deciso di riprendere l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1892 (Delega al Governo per riordinare le misure a sostegno dei

figli a carico attraverso l'assegno unico universale) e, in sede redigente, dei disegni dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, in materia di crediti deteriorati, e n. 1708, per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia. In riferimento a tale ultima proposta, l'organo di programmazione ha convenuto che, pur trattandosi di una tematica che interessa differenti realtà territoriali ed economiche meritevoli di attenzione rispetto a strumenti di fiscalità privilegiata, sia opportuno in questa fase proseguire con l'esame del disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale, dando priorità a tale proposta, potendo la Commissione giovarsi dei contributi pervenuti e acquisiti nel corso della fase istruttoria. Si potrà quindi procedere con l'apertura di una fase di discussione generale.

Per quanto riguarda invece l'esame di documenti dell'Unione europea avverte che saranno iscritti all'ordine del giorno per essere esaminati separatamente i documenti relativi alla finanza digitale: la comunicazione della Commissione europea relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591), la proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (COM(2020) 593), la proposta di regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito e la comunicazione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio (COM(2020) 592), la proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (COM(2020) 595).

Relativamente poi alle procedure informative informa infine che si è convenuto di attivare una questione di competenza sul ruolo dell'Ente Poste nel sistema creditizio con l'audizione dell'amministratore delegato. Analoga iniziativa interesserà la gestione della valutazione e erogazione delle pensioni di guerra che afferisce alla Commissione finanze e tesoro.

Prende atto la Commissione.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

### Interrogazioni

Il presidente D'ALFONSO introduce lo svolgimento delle odierne procedure informative.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione n. 3-02082 della senatrice Montevecchi, rilevando l'articolo 90 del decreto-legge n.18 del 2020 non contiene una disposizione specifica che escluda l'imponibilità delle somme erogate a ciascun beneficiario, diversamente da quanto previsto in altre disposizioni del decreto-legge «Cura Italia» che riconoscono indennità per diverse categorie di beneficiari e sanciscono espressamente la loro non concorrenza alla formazione del reddito imponibile.

Anche l'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, istitutivo del «Fondo per il reddito di ultima istanza», ha previsto l'erogazione di un'in-

dennità come «misura di sostegno del reddito» in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Ciò nonostante, nell'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale del 28 marzo 2020, adottato ai sensi del comma 2 del citato articolo 44, è stato espressamente disposto che detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Pertanto, ancorché la norma primaria abbia riconosciuto una misura di sostegno del reddito, nel relativo decreto attuativo è stato necessario sancirne espressamente la sua non concorrenza al reddito imponibile al fine di riconoscere un'esenzione IRPEF. Ciò in quanto le misure di sostegno del reddito, come quella di cui all'articolo 90 del decreto legge n. 18 del 2020 prevista per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, tecnicamente sono redditi sostitutivi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, in quanto tali assoggettabili ad imposizione. Occorre, altresì, precisare che la disposizione contenuta nel citato articolo 6, comma 4, del decreto interministeriale del 30 aprile 2020 secondo cui i contributi debbano essere erogati «al lordo delle ritenute», non può essere interpretata letteralmente e sostanzialmente nel senso di escludere l'imponibilità di dette erogazioni.

Alla luce di quanto detto, il Sottosegretario chiarisce che, in assenza di un intervento normativo volto a stabilire espressamente la non imponibilità del beneficio in questione, lo stesso deve essere assoggettato ad imposizione in capo al percipiente ai sensi del già citato articolo 6, comma 2, del TUIR.

Prende la parola in replica la senatrice MONTEVECCHI (M5S), che si dichiara solo parzialmente soddisfatta per la risposta, perché pur tecnicamente ineccepibile, non risolve le problematiche relative al contributo di cui all'articolo 90 del decreto-legge n. 18 del 2020, che dovrebbe essere, diversamente da quanto sta avvenendo, esente da ogni ritenuta e non concorrere alla formazione del reddito imponibile. Si rammarica quindi di una un'interpretazione disomogenea delle disposizioni e della conseguente discrepanza di trattamento a danno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi del settore, che ha coinvolto il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde quindi all'interrogazione n. 3-02095 del senatore De Bertoldi, evidenziando che, per effetto del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata modificata la formulazione dell'articolo 26 TUIR consentendo ai locatori, limitatamente alle locazioni di immobili a uso abitativo stipulate a decorrere dal 1º gennaio 2020, di non dover pagare imposte sui canoni di locazione non percepiti fin dal momento in cui si procede con l'intimazione di sfratto per morosità o con ingiunzione di pagamento, senza dover più attendere la conclusione della procedura di morosità, come prevedeva la precedente formulazione, che rimane valida per i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019.

Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. Solo le locazioni ad uso commerciale mantengono la disciplina di tassazione del reddito fondiario a prescindere dalla sua effettiva percezione e le imposte versate per i canoni non percepiti non possono essere recuperate sotto forma di credito di imposta.

Da ultimo, l'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (decreto Ristori), ha previsto per l'anno 2021 al locatore di immobile ad uso abitativo – adibito ad abitazione principale dal conduttore e ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa - che riduca il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (previsione reiterata nei commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178). Di contro, la disciplina emergenziale del credito di imposta per gli affitti commerciali in favore degli esercenti conduttori ha come presupposto il pagamento del canone al locatore. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, il suddetto credito d'imposta può essere ceduto anche al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Una prima versione del credito di imposta sulle locazioni, denominato credito di imposta botteghe e artigiani, è stato introdotto dall'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Si tratta di un credito di imposta per gli immobili classificati C1 relativo ai canoni di locazione del mese di marzo 2020 per le attività commerciali non rientranti tra quelle definite essenziali e per le quali è stata disposta la chiusura non essedo rilevante il requisito della diminuzione del fatturato dell'operatore.

Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), ha introdotto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento per l'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* (operativo) o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto al medesimo mese dell'anno precedente o del periodo di imposta precedente; condizione che non trova applicazione per le attività avviate nel 2019 e le attività con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni ove al 31 gennaio 2020 era vigente lo stato di emergenza per eventi calamitosi.

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. L'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta

2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (per le strutture turistico ricettive il credito di imposta è stato esteso fino a dicembre 2020 per effetto dell'art. 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 introdotto in sede di conversione dalla legge n. 126 del 2020 e poi al 30 aprile 2021 per effetto dell'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, con ampliamento alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*) e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Infine, l'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (decreto Ristori), ha esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui al citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 - indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente – in favore delle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 del decreto Ristori stesso. Si tratta sostanzialmente, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi in merito agli immobili di fatto utilizzati nelle attività di cui all'Allegato 1 sopra citato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal richiamato articolo 28, tra cui quella riguardante il calo del fatturato del 50 per cento rispetto al mese di riferimento dell'anno precedente, con l'eccezione delle attività rientranti nello stesso Allegato 1 e avviate nel 2019 e delle attività con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni ove al 31 gennaio 2020 era vigente lo stato di emergenza per eventi calamitosi.

Con l'articolo 8-bis del medesimo decreto, inserito in sede di conversione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il credito in argomento è stato esteso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ad altre tipologie di attività individuate dall'Allegato 2, nonché alle imprese operanti in specifici settori di attività nelle cosiddette «zone rosse» del territorio nazionale definite dall'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020.

Ulteriori misure per il settore potranno essere approfondite in sede di adozione dei prossimi provvedimenti che il Governo si impegna ad adottare per fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Interviene in replica il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto finora il Governo ha adottato misure parziali, inadeguate e insufficienti in favore dei tanti proprietari di immobili e locali commerciali che da mesi non ricevono più il reddito da locazione e che, con il protrarsi del blocco degli sfratti – decisione, peraltro, di dubbia costituzionalità –, si fanno anche carico di un onere sociale che spetterebbe allo Stato.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, in corso di svolgimento in congiunta con la omologa Commissione della Camera dei deputati, nella giornata di ieri sono stati auditi i rappresentanti della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 12 gennaio 2021

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 143

Presidenza del Presidente NENCINI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

#### Plenaria

207<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(1977) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 10 emendamenti, pubblicati in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di illustrazione, gli emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1658) VERDUCCI ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati due emendamenti, di identico contenuto, al disegno di legge in titolo e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di illustrazione, gli emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è conclusa poco fa. In quella sede si è convenuto sulla programmazione dei lavori delle prossime settimane. Domani alle ore 10, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, sarà convocato un Ufficio di Presidenza per svolgere audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato sull'adozione di misure di salvaguardia e tutela di piazza San Marco in Venezia, con specifico riferimento al progetto per la protezione dell'insula di piazza San Marco dalle maree fino a 110 cm (atto n. 607); al termine, potrà essere convocata altresì una riunione degli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> per programmare le audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato in merito all'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti (atto n. 621), compatibilmente con i lavori dell'Assemblea e con i lavori di quella Commissione.

Si è inoltre stabilito di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, sulla riapertura delle scuole e sulle attività didattiche volte a recuperare le carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a di-

stanza, nonché di un affare assegnato, ai sensi delle medesime disposizioni del Regolamento, sui problemi di tutela del patrimonio culturale e artistico nel Nagorno-Karabakh.

Si è infine convenuto di programmare un'audizione della Conferenza delle Regioni in merito alla riapertura delle scuole e un'audizione del ministro Franceschini in merito alle misure di sostegno allo spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai fondi destinati a sostenere il settore nel periodo di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e alle misure del *Recovery Plan* concernenti i beni e le attività culturali.

Prende atto la Commissione.

#### ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE propone di anticipare alle ore 14,30 la seduta già convocata alle ore 15,30 di domani, con il medesimo ordine del giorno, compatibilmente con la conclusione delle audizioni informali in merito all'atto del Governo n. 227, programmate a partire dalle ore 13,30 in sede di Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

#### Art. 1.

1.1

Montevecchi

Sopprimere il comma 2.

#### Art. 2.

2.1

**Perosino** 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e Dogliani», con le se-guenti: «, Dogliani e Carrù. Particolare attenzione sarà riservata alla Provincia di Cuneo.».

#### Art. 3.

#### 3.1 (testo 3)

NENCINI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato», alla fine del comma con le seguenti: «dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato, che lo presiede, dal Governatore della Banca d'Italia o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione bancaria italiana o da un suo delegato, da quattro professori universitari ordinari in materie giuridiche, economiche, storiche o politologiche ovvero personalità di chiara fama, esperti comprovati della vita, delle opere e del pensiero di Luigi Einaudi, designati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei

deputati, uno dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Torino, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma e dai sindaci dei comuni di Roma Capitale, Torino, Milano, Caprarola, Carrù e Dogliani. Le Fondazioni di cui al secondo periodo svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 e di predisposizione della rendicontazione di cui al comma 3.»;

- b) al comma 2, sostituire le parole: «dell'opera e del pensiero», con le seguenti: «dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi»;
- c) al comma 3, sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Il Comitato promotore rimane in carica fino alla cessazione delle attività previste dalla presente legge; il Comitato può rimanere in carica dopo la cessazione delle attività medesime ai soli fini della redazione della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e del rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti, ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il Comitato approva, entro il 31 dicembre 2023, la relazione conclusiva e il rendiconto di cui al primo periodo, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo trasmette entro i successivi quindici giorni alle Camere.»;
- d) al comma 5, sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2024,», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023,»;
- e) al comma 6, al primo periodo, premettere il seguente: «Il supporto tecnico e amministrativo ai Comitati di cui al presente articolo è assicurato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo la parola: «Caprarola», inserire la seguente: «, Carrù».

## 3.1 (testo 2)

NENCINI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato», alla fine del comma con le seguenti: «dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato, che lo presiede, dal Governatore della Banca d'Italia o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione bancaria italiana o da un suo delegato, da quattro professori universitari ordinari in materie giuridiche, economiche, storiche o politologiche ovvero personalità di chiara fama, esperti comprovati della vita, delle opere e del pensiero di Luigi Einaudi, designati uno dal Presi-

dente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati, uno dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Torino, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma e dai sindaci dei comuni di Roma Capitale, Torino, Milano, Caprarola, Carrù e Dogliani. Le Fondazioni di cui al secondo periodo svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 e di predisposizione della rendicontazione di cui al comma 3.»;

- b) al comma 2, sostituire le parole: «dell'opera e del pensiero», con le seguenti: «dell'opera, del pensiero e dei luoghi»;
- c) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Comitato approva, entro il termine di cui al primo periodo, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti, ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 4, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo trasmette entro i successivi 15 giorni alle Camere.».

## 3.1 Nencini

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato», alla fine del comma con le seguenti: «dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato, che lo presiede, dal Governatore della Banca d'Italia o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione bancaria italiana o da un suo delegato, da cinque professori universitari ordinari in materie giuridiche, economiche, storiche o politologiche ovvero da personalità di chiara fama, esperti comprovati della vita, delle opere e del pensiero di Luigi Einaudi, designati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, uno dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Torino, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma e dai sindaci dei comuni di Roma Capitale, Torino, Milano, Caprarola e Dogliani. Le Fondazioni di cui al secondo periodo svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 e di predisposizione della rendicontazione di cui al comma 3.»;
- b) al comma 2, sostituire le parole: «dell'opera e del pensiero», con le seguenti: «dell'opera, del pensiero e dei luoghi»;

c) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Comitato approva, entro il termine di cui al primo periodo, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti, ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 4, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo trasmette entro i successivi 15 giorni alle Camere.».

## 3.2

#### I RELATORI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni» ed aggiungere, infine, il seguente periodo: «Decorso il termine di venti giorni di cui al presente comma, il comitato promotore può assumere le funzioni ed iniziare le attività anche in caso di ritardata o mancata designazione di uno o più dei suoi componenti».

## 3.3

### I RELATORI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «rendicontazione» con la seguente: «rendiconto».

#### 3.4

## PEROSINO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «e Dogliani», con le seguenti: «, Dogliani e Carrù, nonché dal Presidente della Provincia di Cuneo.».

#### Art. 4.

## 4.1

Saponara, Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nel sito viene dato esclusivo rilievo al programma delle iniziative e attività celebrative aventi ad oggetto la promozione, valorizzazione e diffusione,

in Italia e all'estero, della conoscenza della vita, dell'opera e del pensiero di Luigi Einaudi, oltre che a pubblicare la relazione conclusiva sottoposta alle Camere e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.».

Art. 5.

5.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

## «Art. 5-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1658

#### G/1658/1/7

SAPONARA, BORGONZONI, PITTONI, ALESSANDRINI

#### La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1658, recante «Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano»,

## premesso che:

il Comune di Servigliano in provincia di Fermo, nei primi del Novecento, ha visto la costruzione di un campo di prigionia che venne utilizzato durante i due conflitti mondiali, prima come campo di raccolta prigionieri, successivamente come campo di internamento per gli ebrei, per poi ospitare fino al 1955 i profughi italiani provenienti dalle terre dell'Istria e dalla Dalmazia,

il presente disegno di legge intende dichiarare l'ex campo di prigionia di Servigliano, oggi denominato «Parco della Pace», monumento nazionale;

oltre ad essere utilizzato come campo di internamento per gli ebrei e di accoglienza dei profughi provenienti dalle terre dell'Istria e dalla Dalmazia, in fuga dalle persecuzioni titine, ospitò anche profughi italiani provenienti dall'Eritrea e dall'Etiopia, provenienti dai campi di raccolta inglesi dell'Africa Orientale;

nella relazione al disegno di legge non viene però ricordata la presenza dei profughi eritrei ed etiopi all'interno del campo;

## impegna il Governo:

ad assumere iniziative idonee a mettere in luce anche la presenza dei profughi eritrei ed etiopi nel Campo di Servigliano.

## Art. 1.

## 1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «Servigliano» inserire le seguenti: «, in provincia di Fermo».

1.2

Saponara, Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini

Al comma 1, dopo la parola: «Servigliano», inserire le seguenti: «, in provincia di Fermo,».

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 12 gennaio 2021

#### Plenaria

177<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (n. 236) (Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, ad integrazione della lettera di deferimento dell'atto in oggetto, il Presidente del Senato – in vista dell'esame dell'atto e della opportuna interlocuzione con il Governo – ha richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che la procedura individuata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 e la procedura illustrata dal Governo nella relazione illustrativa differiscono tra loro. Cede dunque la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento e per un chiarimento sulla predetta questione.

Il relatore D'ARIENZO (PD) ricorda che il provvedimento in esame è volto ad individuare gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico

a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un Commissario straordinario, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (il decreto «sblocca cantieri»), come modificato la scorsa estate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 (il decreto «semplificazioni»).

Lo schema si compone di due articoli e di un allegato, che contiene l'elenco degli interventi infrastrutturali con le caratteristiche suddette, per la cui realizzazione o completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari.

L'elenco comprende 58 interventi.

Di questi, 14 riguardano infrastrutture stradali e, secondo quanto indicato nella relazione, si tratta di interventi finalizzati a «ricucire» il territorio agevolando i collegamenti con le aree interne del Paese, ad adeguare le infrastrutture ad un aumentato fabbisogno trasportistico, a metterle in sicurezza o a ripristinarle a seguito di cedimenti strutturali causati di eventi metereologici avversi.

16 interventi riguardano le infrastrutture ferroviarie e comprendono opere già in corso di realizzazione sulla rete dell'Alta Velocità ma che necessitano di un'ulteriore accelerazione per essere completate e rese funzionanti nel breve periodo. Sono inoltre proposti alcuni interventi per l'estensione anche al Sud del trasporto ferroviario con caratteristiche di Alta Velocità e per il potenziamento delle linee di collegamento trasversale tra il corridoio tirrenico e quello adriatico.

Con riferimento al trasporto pubblico locale, in particolare al trasporto rapido di massa, è individuato un solo intervento, volto a potenziare la mobilità pubblica nella città di Roma, mediante il completamento della linea C della metropolitana.

12 interventi riguardano le infrastrutture idriche, con l'obiettivo della messa in sicurezza e del completamento di dighe e acquedotti.

Sono individuati 3 interventi sulle infrastrutture portuali, funzionali alla navigazione in sicurezza e ad assicurare un raccordo efficace fra i nodi portuali e le reti terrestri.

Sono infine ricompresi 12 interventi volti a rendere maggiormente funzionali talune infrastrutture per presidi di sicurezza pubblica, dislocate nelle diverse aree del Paese.

Come indicato nell'articolo 1 del testo in esame, per ciascun intervento è riportata una descrizione dell'opera, in relazione ai termini e alle attività connesse alla sua realizzazione; sono inoltre indicati il costo stimato e le fonti di finanziamento, nonché i codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.

L'articolo 2 dello schema chiarisce che gli oneri connessi con la realizzazione dell'opera sono a carico del quadro economico dell'intervento nell'ambito delle risorse indicate per ciascun intervento.

Con particolare riferimento alla questione segnalata dal Presidente, ricorda che il suddetto articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuati gli interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti.

Tuttavia, la relazione illustrativa che accompagna l'atto riferisce che – alla luce della complessità della scelta delle opere da commissariare, anche in relazione ai riflessi per il Paese – si è ritenuto opportuno acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari prima di procedere con la fase interlocutoria con le regioni, considerando l'avviso del Parlamento, non solo come presupposto imprescindibile sul fronte procedurale, ma anche come momento di confronto sulla scelta delle opere proposte dal Governo. In sostanza, la fase procedurale in sede parlamentare è stata considerata propedeutica all'acquisizione delle intese con i Presidenti delle regioni, al fine di evitare di intraprendere interlocuzioni non suffragate da una condivisione, da parte del Parlamento, della scelta delle opere proposte dal Governo.

Per le stesse ragioni non sono state avviate le attività di individuazione dei commissari da nominare, considerato che anche su questo fronte è fondamentale avere una reale contezza delle opere da commissariare prima di procedere alla scelta della professionalità adeguata da nominare, scelta che, interessando un numero considerevole di opere, presenta anch'essa un *iter* attuativo impegnativo.

La relazione precisa quindi che, per quanto riguarda l'atto in esame, finalizzato all'individuazione delle opere, si procederà ad acquisire l'intesa con i Presidenti delle regioni prima della sua adozione e che i singoli DPCM di nomina dei commissari delle opere individuate, sui quali non è richiesta l'intesa con le regioni, prima di essere adottati verranno sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari.

L'impostazione proposta, anche alla luce di un'interlocuzione con gli uffici del Governo, appare di buon senso e condivisibile dal punto di vista di opportunità e giuridico, in quanto essa preserva il rapporto con le regioni e coinvolge le Camere in maniera più qualificata e qualificante.

Il sottosegretario MARGIOTTA ringrazia il relatore per il suo intervento preciso e dettagliato e dà conto di alcuni refusi presenti nel testo del provvedimento, specificati in una nota che lascia agli atti della Commissione.

Per quanto riguarda la questione sottoposta all'attenzione della Commissione da parte della Presidenza, ritiene l'esposizione del relatore assolutamente esaustiva. Ricorda che il testo originario del decreto-legge «sblocca cantieri» non prevedeva il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari e che questo fu introdotto in virtù di un emendamento presentato da lui stesso – all'epoca parlamentare di opposizione – sul quale espresse parere favorevole il precedente Governo. La maggioranza dell'epoca ritenne dunque importante l'introduzione di una fase parlamentare e

questa scelta è stata ribadita dall'attuale maggioranza in sede di approvazione del decreto-legge «semplificazioni». Lo spirito è proprio quello di prevedere un confronto serrato in Parlamento sull'elenco delle opere, seguito dal confronto con le regioni, dalla nomina dei Commissari e da un nuovo passaggio parlamentare. L'impostazione del Governo appare dunque, oltre che tecnicamente corretta, anche finalizzata a conferire maggiore centralità al Parlamento, che potrà esprimersi su ogni profilo.

È ora importante fare presto e fare bene, perché l'atto in esame ha un'importanza fondamentale e il Governo attuale sta agendo in perfetta continuità con il precedente, come è auspicabile quando le cose sono giuste e opportune.

Intervengono sull'ordine dei lavori i senatori CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), VONO (*IV-PSI*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) e MALLEGNI (*FIBP-UDC*), per chiedere chiarimenti in merito alle varie fasi procedurali che condurranno all'adozione definitiva dell'atto e sui margini entro i quali sarà possibile per le Commissioni parlamentari chiedere l'inserimento di nuove opere.

Il sottosegretario MARGIOTTA – premesso che i requisiti per l'individuazione delle opere sono quelli esposti dall'articolo 4 del decreto-legge «sblocca cantieri» – ricorda che il parere delle Commissioni non è vincolante, ma esso, come sempre accade, sarà valutato con grande attenzione da parte del Governo, tanto più se giungerà al termine di un esame approfondito e condiviso che vedrà una convergenza delle forze politiche di Camera e Senato su un numero ragionevole di questioni.

Il relatore D'ARIENZO (PD) invita tutti i colleghi ad iniziare il prima possibile l'approfondimento del provvedimento, al fine di poter giungere all'espressione del parere nei tempi previsti.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) ricorda che l'articolo 4 del decreto «sblocca cantieri» prevede comunque la possibilità che ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari siano individuati con uno o più decreti successivi e che si potrebbe ipotizzare come criterio che il provvedimento in esame si concentri su interventi per i quali siano già disponibili almeno in parte significativa i relativi finanziamenti, rinviando a decreti successivi interventi per i quali i finanziamenti debbano essere ancora reperiti.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), pur comprendendo la *ratio* dell'intervento della senatrice Di Girolamo, osserva che non tutti gli interventi inseriti nel provvedimento in esame sono finanziati integralmente o quasi integralmente e che, vice versa, l'inserimento tra le opere da commissariare potrebbe costituire un incentivo al rinvenimento di risorse.

Il seguito dell'esame è rinviato.

## Schema di piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa (n. 237)

(Parere ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esame e rinvio)

La relatrice LUPO (M5S) illustra il provvedimento in esame, ricordando che l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 (il decreto «cura Italia») – come modificato dal decreto-legge n. 34 del 2020 (il decreto «rilancio») e dal decreto-legge n. 104 del 2020 (il decreto «agosto») – ha autorizzato la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci. L'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

La definizione dell'oggetto sociale, del capitale sociale iniziale e di ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società è stata demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, firmato il 9 ottobre 2020 e successivamente registrato dalla Corte dei conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società Italia Trasporto Aereo s.p.a.. Con lo stesso decreto è stato, altresì, approvato lo statuto della società e sono stati nominati gli organi sociali, stabilendo le remunerazioni degli stessi organi e definendo i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione.

Il comma 4-bis del suddetto articolo 79 – oltre a disporre che il capitale sociale iniziale è determinato in 20 milioni di euro – prevede che il consiglio di amministrazione della società rediga ed approvi, entro trenta giorni dalla costituzione della società, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che includa strategie strutturali di prodotto.

Secondo la previsione normativa, il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonché alle Camere per l'espressione del parere da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso.

La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea.

Ricorda infine che nell'audizione svolta nella giornata di ieri, il presidente e l'amministratore delegato di ITA hanno espresso la loro disponibilità a prevedere ulteriori incontri di approfondimento.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*), LUPO (*M5S*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), RUSPANDINI (*FdI*) e RUFA (*L-SP-PSd'Az*) sull'individuazione di ulteriori soggetti da audire, il PRE-SIDENTE propone di fissare a venerdì 15 gennaio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire le loro richieste di audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina del dottor Daniele Rossi a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (n. 70)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre 2020.

Il relatore DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*) evidenzia come la richiesta avanzata dalla Commissione al Governo nella seduta del 28 dicembre scorso di riflettere ancora un po' sull'opportunità di procedere con la proposta di nomina in esame non abbia prodotto conseguenze, né abbia indotto il dottor Rossi a ritirare la propria candidatura.

Esprime perplessità sull'adeguatezza del candidato rispetto alla gestione amministrativa dell'Autorità di sistema portuale, come è emerso nel corso del precedente mandato in relazione alla gestione amministrativa della rimozione del relitto della motonave «Berkan B».

Anche il ritardo mostrato dal candidato nel prendere posizione contro le decisioni assunte in sede europea in materia di fiscalità portuale ostacola una valutazione positiva sul conferimento dell'incarico.

Formula pertanto una proposta di parere contrario sulla proposta di nomina in esame.

Il sottosegretario MARGIOTTA osserva che il Governo, nella scorsa seduta, ha accolto una richiesta avanzata da vari Gruppi di poter disporre di un tempo maggiore di approfondimento della proposta di nomina in esame, ma ha manifestato, dal canto suo, l'assoluta determinazione a pro-

cedere con una proposta di nomina che ha sempre sostenuto convintamente.

Ribadisce quindi la valutazione positiva sull'operato e sulle capacità professionali del candidato e sulla sua adeguatezza a proseguire nell'incarico di presidente dell'Autorità di sistema portuale. Sollecita infine la Commissione a procedere tempestivamente nella votazione sulla proposta in esame.

Il senatore D'ARIENZO (PD) ritiene che il quadro complessivo sia diverso da quello illustrato dal relatore. La gestione dell'Autorità di sistema portuale da parte del dottor Rossi ha portato ad ottimi risultati e il candidato gode dell'apprezzamento di tutti gli addetti del settore, come è confermato anche dall'incarico assunto in Assoporti, oltre che dall'intesa raggiunta con la regione Emilia-Romagna. Evidenzia inoltre come non vi sia stato alcun ritardo in relazione alla decisione della Commissione europea in materia di tassazione dei porti, che è stata notificata di recente e contro la quale non sono ancora trascorsi i termini per il ricorso.

Il senatore SANTILLO (M5S) dichiara di condividere la proposta di nomina in esame, sottolineando l'idoneità del candidato a ricoprire l'incarico proposto.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alla votazione.

Il PRESIDENTE avvisa che, essendo stato espresso parere contrario da parte del relatore, conformemente ai precedenti verrà posta in votazione direttamente la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE (*PD*), BARACHINI (*FIBP-UDC*), BERUTTI (*Misto-IeC*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), GRANATO (*M5S*) (in sostituzione del senatore Cioffi), COLTORTI (*M5S*), CORTI (*L-SP-PSd'Az*), D'ARIENZO (*PD*), DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*), DI GIROLAMO (*M5S*), FEDE (*M5S*), LUPO (*M5S*), MALLEGNI (*FIBP-UDC*), PAROLI (*FIBP-UDC*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), RICCIARDI (*M5S*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*), RUSPANDINI (*FdI*), SANTILLO (*M5S*), STEGER (*Aut* (*SVP-PATT*, *UV*)), CARBONE (*IV-PSI*) (in sostituzione della senatrice Sudano) e VONO (*IV-PSI*).

La proposta di nomina risulta approvata con 17 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astenuto.

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla seduta già prevista per domani mattina alle ore 8.30 – che, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, potrà essere po-

sticipata alle ore 11 –, con l'esame della proposta di nomina n. 73 e con l'esame, in sede consultiva, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM (2020) 682 def), per il parere alla 11ª Commissione.

La Commissione conviene.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, della proposta di nomina n. 73 (Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale) e con l'esame, in sede consultiva, dell'atto COM(2020) 682 definitivo (Proposta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Martedì 12 gennaio 2021

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 205

Presidenza del Presidente VALLARDI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DEL MIPAAF, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 627 (PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) ANCHE NELL'OTTICA DEGLI INTERVENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID-19)

# Plenaria 154<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,40.

#### IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate su testo ed emendamenti e che gli emendamenti e gli ordini del giorno sono stati già illustrati.

Comunica che il relatore Mollame ha ritirato l'emendamento 1.100 ed ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.2 (pubblicato in allegato).

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'ordine del giorno G/988/1/9 ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/988/2/9 (testo 2), che vengono entrambi accolti dal rappresentante del GOVERNO.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,50.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2). Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 1.2 (testo 2) e 1.13 a condizione che vengano riformulati. Analogamente il parere è favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.14 a condizione che vengano anch'essi riformulati, in caso contrario il parere è contrario. Il parere è quindi contrario sugli emendamenti 1.9 e 1.10.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) presenta una riformulazione dell'emendamento 18.0.6 (pubblicato in allegato).

Il senatore TARICCO (PD) ritira l'emendamento 18.0.7 (testo 2).

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) presenta un riformulazione dell'emendamento 18.0.8 (pubblicato in allegato).

Il senatore TARICCO (PD) accoglie la proposta del relatore e riformula l'emendamento 1.2 (testo 3) (pubblicato in allegato).

Analogamente il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 1.3 (testo 2), il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 1.4 (testo 2), il senatore LA PIETRA (*FdI*) riformula lemendamento 1.5 (testo 2), il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 1.6 e lo riformula in un testo 2, la senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 1.7 e lo riformula in un testo 2 e il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 1.8 (testo 2) (pubblicati in allegato).

È quindi posto in votazione l'emendamento 1.2 (testo 3) e gli identici emendamenti 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 testo (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.7 (testo 2) e 1.8 (testo 2), che risultano approvati.

Sono quindi posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.9 e 1.10.

Il senatore TARICCO (PD) accoglie la proposta del relatore e riformula l'emendamento 1.13 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene posto in votazione ed approvato.

Risulta di conseguenza precluso l'emendamento 1.14.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2.

Il relatore MOLLAME (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

Viene pertanto posto in votazione e respinto l'emendamento 2.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore MOLLAME (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

Vengono quindi posti in votazione ed approvati gli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 3, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 4, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira gli emendamenti 5.3 e 18.0.3 e li trasforma rispettivamente negli ordini del giorno G/988/3/9 e G/988/4/9 (pubblicati in allegato).

L'ordine del giorno G/988/3/9, con il parere favorevole del relatore, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.4.

L'emendamento 5.1 viene posto in votazione ed approvato.

L'emendamento 5.2 decade per assenza dei proponenti.

Con distinte e successive votazioni vengono posti in votazione e respinti gli emendamenti 5.4 e 5.6.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 5, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore MOLLAME (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2 in quanto sostanzialmente analogo all'emendamento 6.1. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 6.3 limitatamente alla lett. a), in quanto sostanzialmente analogo all'emendamento 6.1; sullo stesso emendamento il parere è invece contrario relativamente alla lett. b). Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 6.4 e 6.5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MAGORNO (IV-PSI) ritira l'emendamento 6.3.

Il senatore TARICCO (PD) ritira l'emendamento 6.5.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 6.1.

Risulta di conseguenza assorbito l'emendamento 6.2.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 6.4.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 6, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) presenta una riformulazione dell'emendamento 7.100 (pubblicato in allegato) e ne raccomanda l'approvazione. Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 7.2 (testo 2), (pubblicati in allegato). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 7.1 e parere contrario sull'emendamento 7.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (PD) ritira l'emendamento 7.3.

Con distinte e successive votazioni vengono posti quindi in votazione ed approvati gli emendamenti 7.100 (testo 2), 7.2 (testo 2) e 7.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 7, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il subemendamento 8.101/1 risulta inammissibile in quanto estraneo al contenuto dell'emendamento a cui si riferisce.

Il relatore MOLLAME (M5S) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 8.101 e 8.100 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (PD) ritira gli emendamenti 8.1 e 8.4.

Con distinte e successive votazioni vengono approvati gli emendamenti 8.101 e 8.100.

L'emendamento 8.2 decade per assenza della presentatrice.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 8, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.7 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.8. Sull'emendamento 9.9 il parere è favorevole a condizione che venga riformulato in maniera analoga all'emendamento 9.8. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10 e 9.11.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 9.1 e riformula l'emendamento 9.9 in un testo 2 (pubblicato in allegato) come richiesto dal relatore.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere espresso sul proprio emendamento 9.2 e sugli analoghi emendamenti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, di particolare rilievo in quanto intendono apprestare una specifica tutela ai produttori di prodotti agricoli biologici nell'ipotesi di decertificazione causata da contaminazioni accidentali. In particolare non condivide il parere contrario espresso al riguardo dalla Commissione bilancio, dato che con l'emendamento non si intendevano incrementare le risorse a disposizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica bensì individuare una loro particolare destinazione a tutela dei produttori biologici.

Il senatore TARICCO (PD) segnala che era anche sua intenzione presentare una proposta emendativa sullo stesso argomento ma di aver poi deciso di soprassedere avendo verificato che il Fondo dispone di soli quattro milioni di euro l'anno: ampliare l'ambito di operatività del Fondo recherebbe pertanto un beneficio quasi irrisorio a chi produce beni agricoli biologici.

Il senatore LA PIETRA (FdI) replica che, al di là della limitatezza delle risorse, prevedere un intervento in favore di tali soggetti sarebbe comunque un segnale importante.

Il presidente VALLARDI propone al senatore La Pietra e agli altri presentatori di identici emendamenti sullo stesso argomento di verificare la possibilità di trasformarli in ordini del giorno.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) dichiara la propria disponibilità a ritirare l'emendamento qualora si manifestasse interesse da parte del Governo per una maggiore tutela della problematica evidenziata.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E DELL'UFFICIO DI PRESI-DENZA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente VALLARDI comunica che la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 13 gennaio, già convocata alle ore 14,30, e il successivo Ufficio di Presidenza, sono anticipati alle ore 9.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'affare assegnato n. 627 (problematiche connesse alla riforma della Politica agricola comune (PAC) anche nell'ottica degli interventi per contrastare gli effetti del COVID-19), del Capo Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale del MIPAAF, svoltasi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

G/988/3/9 (già em. 5.3)

TARICCO, BITI

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 5 del disegno di legge in esame è istituito un «Tavolo tecnico per la produzione biologica» con il compito di:

- a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;
- b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
- c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;
- d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico;

al comma 3 del medesimo articolo 5 ne viene definita la composizione, prevedendo la presenza di due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica;

#### considerato che:

sono riconducibili alla definizione di «produttori di mezzi tecnici»:

- sia i produttori di attrezzature e macchinari per le lavorazioni e distribuzione di prodotti necessari agronomicamente;
- sia i produttori di fertilizzanti e preparati utilizzati in agricoltura;

## impegna il Governo:

a valutare di chiamare a partecipare al Tavolo tecnico un rappresentante per ciascuna delle categorie sopra citate di produttori dei mezzi tecnici.

G/988/4/9 (già em. 18.0.3)

TARICCO, BITI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, relativo alla produzione animale, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 luglio 2018, n. 6793, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici», detta indicazioni in merito alla apicoltura e recita al numero 1): «Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: *Apis mellifera ligustica*, *Apis mellifera siculo* (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.»:

tale formulazione è ritenuta da molti apicoltori del mondo biologico meramente indicativa e quindi non efficace;

con l'emendamento 18.0.3 presentato al disegno di legge in esame si intendeva porre la questione di riservare l'attività di apicoltura biologica esclusivamente alla razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*, 1806) e alle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313; tale esclusività parrebbe creare problematiche ad alcuni territori;

## impegna il Governo:

a rivedere il citato decreto, previo confronto con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame e con la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, circoscrivendo eventuali deroghe ad una indicazione più cogente delle razze autorizzate.

#### Art. 1.

## 1.2 (testo 3)

TARICCO, BITI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

#### 1.3 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento

e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

## 1.4 (testo 2)

Magorno

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

## 1.5 (testo 2)

La Pietra

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva

98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

#### 1.6 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Vallardi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

## 1.7 (testo 2)

BATTISTONI, CALIGIURI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di

produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

## 1.8 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

## 1.13 (testo 2)

Taricco, Biti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica, sono equiparati al metodo della agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con apposito decreto, ne prevedano il rispetto.».

Art. 7.

## 7.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato "Piano". Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.».

7.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), inserire in fine le seguenti parole: «, anche attravero la promozione di sistemi di certificazione di gruppo»;
- b) dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;».

#### Art. 9.

## 9.9 (testo 2)

TARICCO, BITI

Al comma 5, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

#### Art. 18.

#### 18.0.6 (testo 2)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 18-bis.

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di ter-

zietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
- b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
- c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali;
- d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.
- 2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.
- 3. I decreti legislativi sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubbica su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.».

#### 18.0.8 (testo 2)

Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 18-bis.

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

- 1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
- b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati:
- c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali;
- d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.
- 2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.
- 3. I decreti legislativi sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubbica su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Re-

pubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.».

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Martedì 12 gennaio 2021

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza della Presidente MATRISCIANO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE IN VIDEOCONFERENZA SULL'ATTO N. COM(2020) 682 DEFINITIVO (PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A SALARI MINIMI ADEGUATI NELL'UNIONE EUROPEA)

# IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 12 gennaio 2021

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 170

Presidenza della Presidente PARENTE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, SUL TEMA DEI VACCINI ANTICOVID-19

# Plenaria 194<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA SCOMPARSA DI EMILIA GRAZIA DE BIASI

La PRESIDENTE esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Emilia Grazia De Biasi, già Senatrice e Presidente della Commissione. Pronuncia, quindi, un'allocuzione commemorativa. La Commissione unanime si associa al cordoglio manifestato dalla Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputati DELRIO ed altri. – Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CASTELLONE (M5S) riferisce sul provvedimento in titolo.

Il disegno di legge – approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2020 e trasmesso al Senato – reca una disciplina di delega per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.

Quest'ultimo istituto, come specifica l'articolo 1, comma 1, costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il criterio di gradualità è connesso all'esigenza di conseguire le relative risorse finanziarie, risorse derivanti in parte dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate all'articolo 3, comma 1; questi interventi per il conseguimento delle risorse possono essere adottati anche in sede di esercizio della presente delega (ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)).

I principi e criteri direttivi per la definizione – in sede di esercizio della delega – della disciplina dell'assegno unico e universale sono posti dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 2 (rispettivamente, principi e criteri direttivi generali e specifici). Fermo restando il principio (posto dal comma 2 dell'articolo 3 in conformità con la disciplina generale in materia di decreti legislativi) che le norme onerose possono essere adottate, in sede di esercizio della delega, solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle misure legislative che determinino le occorrenti risorse finanziarie, il suddetto criterio di gradualità è posto in particolare per le fattispecie di assegnazione del beneficio contemplate dai principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che, al momento di registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informi le famiglie sull'assegno unico e universale. La norma in esame è posta in forma diretta e non come principio o criterio di delega. Alla suddetta attività di informazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 dell'articolo 3 specifica che all'attuazione della disciplina di delega in esame sull'assegno unico e universale si provvede nei limiti delle risorse del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» e di quelle derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure individuate dal medesimo comma 1. Il successivo comma 2 – oltre a ribadire che all'attuazione delle disposizioni di delega in oggetto si provvede nei limiti delle suddette risorse – specifica che i decreti legislativi, qualora determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse disponibili ai sensi o in attuazione del comma 1, sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 4 specifica che le disposizioni previste dal presente disegno di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il termine per l'esercizio della delega in oggetto (salvo il meccanismo di scorrimento dei termini) è di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mentre, in base all'articolo 5, comma 2, i decreti integrativi e correttivi possono essere emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di riferimento (salvo, anche in tal caso, il meccanismo di scorrimento dei termini).

Il decreto o i decreti legislativi (ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi) sono adottati su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali (articolo 1, comma 1). I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati (articolo 5); se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine summenzionato o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte il 7 gennaio scorso e in data odierna in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulla questione vaccini anti-Covid 19, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile

per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in occasione delle successive audizioni riguardanti tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Martedì 12 gennaio 2021

# Plenaria

## 185<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza della Presidente MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La presidente MORONESE comunica che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 1131, 970, 985, 1302, 1943 e 1981 (in materia di rigenerazione urbana), svoltesi nelle giornate di mercoledì 21 ottobre, di martedì 27 ottobre, di martedì 3 novembre e di martedì 17 novembre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2020.

La presidente MORONESE informa la Commissione che, con le sedute tenute dall'Ufficio di Presidenza il 3 ed il 17 novembre 2020, si è pervenuti alla conclusione del previsto ciclo di audizioni informali.

Osserva quindi che, ai fini di un'ottimale organizzazione dei lavori, i relatori potrebbero in ipotesi procedere, in un arco temporale di due settimane, alla predisposizione di un testo unificato da assumere a base per il prosieguo dei lavori.

Nelle more di quanto precede, potrebbe aver luogo la discussione generale, le cui risultanze ben potrebbero essere valutate dai relatori ai fini dell'elaborazione del nuovo articolato.

Invita infine la Commissione a pronunciarsi sul punto.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il correlatore MIRABELLI (PD) concorda con il cronoprogramma prospettato dalla Presidenza, ritenendolo funzionale ad un'efficiente organizzazione dei lavori.

La presidente MORONESE osserva che il termine per la predisposizione del testo unificato da parte dei relatori potrebbe essere fissato al prossimo 27 gennaio.

La correlatrice NUGNES (*Misto-LeU*) osserva che, a suo avviso, sarebbe preferibile che la discussione generale avesse luogo avendo presenti anche i contenuti del testo unificato.

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) – dopo aver precisato che appare difficile, in ogni caso, pervenire alla predisposizione di un testo unificato prima di due settimane – rileva che la Commissione resta libera di valutare ogni possibile opzione, fermo restando che iniziare la discussione generale nelle more della predisposizione del testo potrebbe inciderebbe senz'altro favorevolmente sulla tempistica dei lavori.

Ad avviso del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) sarebbe invece preferibile svolgere la discussione generale dopo la predisposizione del testo unificato, allo scopo di organizzare i lavori in maniera meno dispersiva.

Il senatore FERRAZZI (PD) concorda con quanto proposto dalla Presidenza e dal correlatore Mirabelli.

La presidente MORONESE precisa che la sua proposta mirava esclusivamente ad organizzare i lavori in maniera efficace, senza voler pregiudicare le prerogative dei Gruppi. Ribadisce che l'avvio immediato della discussione generale potrebbe consentire ai relatori di valutare da subito eventuali proposte per la redazione del testo unificato.

Il senatore NASTRI (FdI) e la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) si associano, invece, alle considerazioni svolte dal senatore Arrigoni.

La presidente MORONESE auspica che la Commissione pervenga comunque ad un accordo condiviso sull'organizzazione dei lavori, evitando, nei limiti del possibile, l'adozione di deliberazioni a maggioranza a questo riguardo.

La correlatrice NUGNES (*Misto-LeU*) precisa che quanto da lei osservato non deve comunque intendersi in contrapposizione alle considerazioni svolte dal correlatore Mirabelli, con il quale sussiste piena identità di vedute.

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze e preso atto delle risultanze del dibattito, propone di dare mandato ai relatori di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo entro il prossimo 27 gennaio. Propone altresì che la discussione generale abbia luogo successivamente alla predisposizione del testo unificato, con l'impegno di tutti i Gruppi a contenere il dibattito nell'arco di una settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (n. COM(2020) 563 definitivo) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre.

Il relatore FERRAZZI (PD) dà lettura di una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), sottolineandone il carattere inclusivo. Il testo, frutto altresì di una proficua collaborazione con il Governo, recepisce infatti, sia nelle premesse che nella parte di indirizzo politico, numerosi

spunti fatti pervenire dalle forze politiche sia di maggioranza, sia di opposizione.

La presidente MORONESE ringrazia il relatore per l'accurato lavoro svolto.

La senatrice LA MURA (M5S) domanda se sia possibile svolgere un ulteriore dibattito sul punto.

La PRESIDENTE osserva che la discussione generale si è conclusa nella seduta dello scorso 16 dicembre. Non sussisterebbero pertanto, all'attuale stato di avanzamento dei lavori, dei margini per lo svolgimento di un ulteriore dibattito.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) invita il relatore a considerare di integrare il ventunesimo impegno al Governo della proposta di risoluzione, affrontando il tema dell'estensione del sistema ETS ai settori attualmente esenti e tenendo conto dell'esigenza di tutelare settori particolarmente delicati come i trasporti e l'agricoltura.

Il relatore FERRAZZI (PD) si riserva di valutare la proposta da ultimo formulata dal senatore Arrigoni.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

# SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELA-TORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DEL-L'UNIONE EUROPEA N. COM (2020) 563 DEFINITIVO

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminata la proposta in titolo,

premesso che:

per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, l'UE deve aumentare le proprie ambizioni per il prossimo decennio aggiornando il quadro per le politiche dell'energia e del clima. A tal fine, lo scorso 11 dicembre, il Consiglio europeo ha approvato il nuovo obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, invitando i colegislatori a tenere conto di questo nuovo obiettivo nella proposta di legge europea sul clima e ad adottare quest'ultima rapidamente;

tutti gli Stati membri sono chiamati a partecipare a tale sforzo, tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni dei singoli stati membri, riconoscendo la necessità di garantire le interconnessioni e la sicurezza energetica, di decidere in merito ai rispettivi mix energetici e di scegliere le tecnologie più appropriate per conseguire collettivamente l'obiettivo climatico al 2030;

il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare in che modo tutti i settori economici possano contribuire al meglio all'obiettivo 2030 e a presentare le proposte necessarie, accompagnate da un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima e rivedendo i meccanismi di flessibilità esistenti;

la legge europea sul clima è una delle misure previste dal *Green Deal europeo*, la nuova strategia di crescita dell'UE, presentata nel dicembre 2019, volta a far sì che l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. La proposta di regolamento relativa alla legge europea sul clima stabilisce un obiettivo comune giuridicamente vincolante a livello di UE di zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

nella comunicazione (COM (2020) 563) la Commissione, nel modificare la proposta di «Legge europea sul clima» (COM (2020) 80) introduce un obiettivo più ambizioso in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto a quello originariamente previsto;

la comunicazione (COM (2020) 563) del 17.09.2020, in particolare, modifica la proposta di regolamento di cui alla comunicazione (COM (2020) 80), stabilendo nella misura di almeno il 55 per cento l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra entro il 2030;

la proposta de qua, al considerando (12), stabilisce più specificamente che «L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio nel suo territorio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche», e, all'art. 1, istituisce un quadro «per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione»;

# rilevato in via generale che:

gli impatti della riduzione delle emissioni devono avere una ricaduta ambientale misurabile sul proprio territorio: per quanto le attività di riduzione delle emissioni climalteranti portino un beneficio all'atmosfera terrestre (e quindi su scala globale), è scientificamente provato che azioni ecologiche svolte sul proprio territorio generino un beneficio misurabile a livello di socialità, qualità dell'aria e salute. Pertanto, sono da incentivare le azioni di responsabilità vicinale, del tutto in linea con i 17 *Sustainability Development Goals* (SDGs) presenti nell'Agenda 2030 adottata dagli Stati Membri delle Nazioni Unite;

i cambiamenti climatici sono la sfida più grande che l'umanità si trovi a fronteggiare in questo particolare momento storico, e non è pensabile raggiungere un obiettivo così ambizioso senza coinvolgere il sistema produttivo. Le imprese possono fare la differenza, in sinergia con le politiche nazionali. L'azienda soprattutto può posizionarsi come una forza propulsiva preziosa per lo sviluppo sostenibile del territorio, rafforzando la sua immagine positiva, e operando per lo sviluppo sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici. «ridurre le proprie emissioni» significa per un'azienda, un territorio o per i singoli ridurre la propria impronta di CO<sub>2</sub>, consentendo di avvicinarsi alla neutralità climatica;

nell'ottica di integrare concetti di resilienza all'obiettivo di neutralità climatica, si dovrà prevedere l'avvio in tempi rapidi di un percorso di decarbonizzazione, da realizzarsi attraverso ricerca scientifica, innovazione tecnologica, formazione scolastica, professionale, universitaria e aggiornamento del personale e soprattutto tenendo conto, senza preconcetti, di tutte le leve a disposizione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla cui disponibilità il nostro Paese certamente non difetta;

per questo è necessaria un'inversione di paradigma che preveda un piano strutturale di incentivi, di semplificazione e di sostegno alle imprese green che si stanno impegnando in maniera efficace e concreta a realizzare la transizione:

obiettivo di una strategia energetica deve essere quello di coniugare la transizione energetica e la tutela ambientale ad un equilibrato sistema integrato di sostegno sociale e sviluppo economico, rispettando quindi l'ambiente e incrementando contemporaneamente la competitività del Paese, in un mercato globale dove saranno vincenti quelle nazioni che sapranno ottimizzare ambiente, economicità e qualità delle forniture energetiche a industrie e famiglie nell'ambito della sicurezza degli approvvigionamenti;

considerato in particolare che:

i pozzi naturali, ovvero le foreste, i suoli, i terreni agricoli e le zone umide (come da definizione internazionale adottata da IUNC nella Convenzione di Ramsar) devono essere preservati e incrementati, tenuto conto della loro capacità di assorbire e sequestrare carbonio, e di contribuire, quindi, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;

l'uso del suolo, i cambiamenti di suolo e la silvicoltura hanno un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici, come si evince anche dalla circostanza che le relative emissioni sono disciplinate da un regolamento *ad hoc*, il Regolamento (UE) 2018/841 relativo al settore LULUCF, che a breve sarà rivisto, insieme ad altri provvedimenti, per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima;

il contributo dei pozzi naturali agli obiettivi climatici è strettamente connesso alla gestione sostenibile degli stessi, nonché alla previsione e al finanziamento di strategie a lungo termine;

il conseguimento di tale obiettivo, insieme a quello della neutralità climatica entro il 2050, richiede la necessaria integrazione di tutte le politiche dell'UE, atteso che il cambiamento climatico è una sfida globale e trasversale, che, per essere efficacemente affrontata, impone l'elaborazione e l'attuazione di una strategia di tipo olistico, basata su un approccio ecosistemico, ovvero sulla conservazione e l'uso sostenibile del suolo, dell'acqua e delle risorse naturali attraverso una gestione integrata degli stessi:

nella comunicazione COM (2020) 80 del 4.03.2020, recante una proposta di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima), al considerando 23 si dà atto della circostanza che i cambiamenti climatici hanno carattere transfrontaliero e che, pertanto, risulta necessaria un'azione coordinata a livello dell'Unione volta ad integrare e rafforzare le politiche nazionali;

nella medesima comunicazione l'articolo 2 par. 2, nel prevedere che le istituzioni dell'UE e gli Stati adottano le misure per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, precisa che occorre tener conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri;

i carburanti fossili, oltre che emettere CO<sub>2</sub>, rilasciano nell'atmosfera una serie di inquinanti (PM≤10, NOx, SOx, ecc.) ed è ben nota la correlazione tra la salute umana e gli inquinanti derivati dall'uso dei combustibili fossili. Il report dell'Agenzia Europea dell'Ambiente del 2015 valuta che nel 2012, nella sola UE-28, ci sono state circa 400.000 morti premature attribuibili all'esposizione a particolato sot-

tile (PM2,5) e 72.000 a biossido di azoto (NO2). Inoltre, gli inquinanti in oggetto, oltre che essere respirati dall'uomo, vengono inalati dalla fauna, fissati dalla flora e depositati sui suoli, contaminando pure le acque, sia superficiali che in falde acquifere sotterranee, usate anche per uso potabile. Quindi, il miglioramento atteso per la salute e per gli ecosistemi, attraverso la diminuzione degli inquinanti in oggetto, deve essere un elemento per definire la traiettoria per conseguire la neutralità climatica;

il Consiglio europeo nel conseguimento degli obiettivi riconosce il diritto degli Stati membri di decidere in merito ai rispettivi mix energetici e di scegliere le tecnologie più appropriate per la transizione, investendo e favorendo le fonti rinnovabili ed utilizzando con intelligenza e parsimonia eventuali fonti non rinnovabili, quali il gas;

ad esempio, entro il pacchetto di misure per il *Green Deal* europeo, la Commissione europea con la Comunicazione COM (2020) 301 *fi-nal* «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» dell'8 luglio 2020, ha riservato ingenti investimenti all'idrogeno verde, quello prodotto da elettrolisi con energia da fonti rinnovabili classificabile come «*clean hydrogen*», prevedendo uno scenario a diversi *step*:

- tra il 2020 e il 2024 l'installazione di almeno 6 giga watt di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile nell'UE e la produzione fino a un milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile;
- tra il 2025 e il 2030 l'idrogeno dovrà entrare a pieno titolo del nostro sistema energetico integrato, con almeno 40 giga watt di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile e la produzione fino a dieci milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell'UE;
- tra il 2030 e il 2050 le tecnologie basate sull'idrogeno rinnovabile dovrebbero raggiungere la maturità e trovare applicazione su larga scala in tutti i settori difficili da decarbonizzare;

all'idrogeno cosiddetto «blu», ossia ottenuto dal processo di *reforming* dal gas naturale senza emissioni di CO<sub>2</sub> che dovrebbe essere catturata e sequestrata con un processo noto come CCS, *Carbon Capture and Storage*, la Strategia riserva invece una fetta di investimenti di molto inferiore, spalmata fino al 2050; nell'ambito del pacchetto Clima 20-20-20, del 2010, vi era stato investito circa un miliardo e duecento milioni per 12 impianti sperimentali, ma pur conoscendo alcuni dei rischi ecologici e geologici insiti in questa tecnologia, non si è perfettamente in grado di valutare i benefici economici del processo di CCS, per permettere un paragone con il costo dell'idrogeno da fonti rinnovabili, destinato con grande probabilità a diminuire fino a diventare competitivo entro i prossimi 5 anni;

per far fronte ai nuovi obiettivi per il clima il governo è chiamato ad adeguare in tempi brevi il PNIEC, alzando in maniera coerente con l'UE gli obiettivi di abbattimento previsti, portandoli dall'attuale 38 per cento ad almeno il 55 per cento e valutando periodicamente i progressi

e l'adeguatezza delle pertinenti misure nazionali adottate, in particolare sulla quantità e la qualità del lavoro connesso alla transizione energetica;

la strategia del Piano Nazionale di Energia e Clima all'attualità si ripropone di compensare la graduale cessazione della produzione elettrica con carbone entro il 2050 attraverso la sostituzione di centrali ed impianti prevalentemente alimentati a gas naturale, e coerentemente con questa strategia ha incentrato il *capacity market* sbilanciato sul gas naturale. Tale strategia appare superata dalle decisioni europee, sia in relazione al percorso di avvicinamento alla neutralità climatica al 2050 che ai piani di ripresa economica contemplati nel *Next Generation EU*, così che, nella revisione del PNIEC, deve essere favorita una più netta presa di posizione nella direzione indicata dall'Europa;

allo scopo di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica in Europa entro il 2050, risulta essenziale la predisposizione di interventi progressivi, rigorosi e chiari a favore di una più efficace transizione energetica da realizzarsi negli anni immediatamente prossimi; per questo è necessaria una inversione di paradigma che preveda un piano strutturale di incentivi, di semplificazione e di sostegno alle imprese *green* che si stanno impegnando in maniera efficace e concreta a realizzare la vera transizione e che rappresentano la vera svolta per la transizione energetica e di tutela ambientale, inasprendo limitazioni e sanzioni a chi non si attrezza e uniforma per superare vecchi criteri inquinanti;

l'Italia dovrà inoltre attrezzarsi per scongiurare, nei prossimi decenni, seri danni economici derivanti dal cambiamento del clima, anche considerando che, se non si agisce con urgenza, il nostro Paese potrebbe essere uno dei più penalizzati d'Europa, nonostante i passi avanti compiuti verso la green economy;

## impegna il Governo a:

- 1. prevedere che l'aumento degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra avvenga anche attraverso pozzi naturali e abbia luogo, in conformità agli obiettivi della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, e di quelli della costruenda Strategia dell'UE per la protezione del suolo («Suolo sano per una vita sana»), mediante: la conservazione delle foreste primarie e antiche ancora esistenti, che sono gli ecosistemi forestali più ricchi di carbonio, in grado di eliminare il carbonio dall'atmosfera assorbendone notevoli quantità; la protezione di vaste superfici ospitanti altri ecosistemi ricchi di carbonio, come le torbiere, i pascoli, le zone umide, le mangrovie e le praterie oceaniche; la creazione di nuove foreste e boschi autoctoni e ad elevata biodiversità; un'azione rafforzata alla prevenzione degli incendi, con la realizzazione di infrastrutture di protezione e sistemi di allerta;
- 2. elaborare strategie di lungo periodo per la gestione sostenibile dei pozzi naturali e il loro incremento, e stanziare risorse finanziarie adeguate per l'attuazione delle stesse, nonché per sviluppare e attuare pratiche e tecniche di gestione sostenibili e innovative, al fine di assicurare che i predetti pozzi possano effettivamente contribuire alla realizzazione degli

obiettivi climatici, atteso che occorrono venti anni per il mutamento della classificazione del terreno in base all'uso, come previsto nel regolamento LULUCF:

- 3. procedere ad una revisione delle normative rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi europei in materia di clima, e al coordinamento delle stesse, qualora sia necessario, così da assicurare che la disciplina prevista per ogni settore tenga conto di quella dettata per gli altri, secondo un approccio integrato, e dando particolare rilievo al ripristino e alla salvaguardia della biodiversità;
- 4. favorire, sia mediante misure esistenti che attraverso nuove misure innovative, l'efficientamento energetico degli edifici, destinati sia all'attività residenziale sia all'attività industriale, nella direzione della rigenerazione urbana;
- 5. adottare specifiche misure dirette a custodire e recuperare i servizi ecosistemici dei suoli, tramite la rigenerazione dei suoli e realizzando l'obiettivo dell'arresto del consumo di suolo anche mediante la rigenerazione urbana quale strumento di governo del territorio e, in relazione ai suoli adibiti ad uso agricolo, da un lato, promuovere il ricorso a pratiche agroecologiche, il miglioramento delle pratiche agricole e di uso del suolo con l'applicazione crescente di tecniche virtuose sul piano emissivo (quali ad es. tecniche di agricoltura di precisione), e, dall'altro, scoraggiare l'utilizzo di pesticidi chimici;
- 6. adottare misure volte ad assicurare anche in riferimento al nuovo obiettivo climatico il coinvolgimento dei cittadini nell'azione per il clima, mediante: la condivisione di informazioni relative ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale, nonché alle soluzioni con cui affrontare tali sfide; la creazione spazi fisici e virtuali in cui i cittadini possano esprimere le proprie idee e la propria creatività, collaborando a iniziative ambiziose a livello sia individuale che collettivo; la promozione di iniziative dal basso in materia di cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente;
- 7. sostenere nelle sedi competenti che gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di adeguamento ai cambiamenti climatici, nonché quello di riduzione di almeno il 55 per cento dei gas a effetto serra entro il 2030 siano conseguiti nel rispetto dell'equità e della solidarietà tra gli Stati, anche terzi, alla luce della circostanza che la sfida climatica ha carattere globale;
- 8. sostenere, in ogni sede competente, l'importanza di tenere in conto nel raggiungimento della neutralità climatica attraverso una traiettoria definita a livello di Unione, la valutazione delle ripercussioni sulla salute umana e sugli ecosistemi naturali, la riduzione dei processi di produzione di energia e produttivi che rilasciano metano in atmosfera, con particolare riferimento agli allevamenti intensivi, nonché a valutare le evidenze scientifiche inerenti sia il cambiamento climatico che l'impatto sull'ambiente fisico terrestre, attraverso strumenti conoscitivi idonei di cui gli Stati membri devono dotarsi:

- 9. attuare misure volte a favorire l'introduzione di *best application techniques* nelle imprese industriali ed agricole per diminuire le loro emissioni inquinanti, in primis di gas ad effetto serra;
- 10. promuovere i principi dell'Agenda 2030 e del programma dei 17 Sustainable Development Goals, anche favorendo la promozione dei «Comuni Sostenibili», definiti sulla base di una valutazione circa la capacità del Comune di contenere e ridurre l'impatto ambientale e di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità;
- 11. considerare l'introduzione di misure volte a promuovere una mobilità pubblica e privata quanto più possibile sostenibile, soprattutto verso autoveicoli aventi sistemi di propulsione ibridi o completamente elettrici, favorendo la diffusione di comportamenti responsabili a livello ambientale, e a lungo respiro adottando ogni misura necessaria a definire una data per la cessazione della circolazione delle auto a combustione, nel rispetto dell'equilibrio della sostenibilità ambientale, economica e sociale, al fine di adeguare la normativa italiana con quanto previsto dal *Green Deal* europeo;
- 12. incentivare le misure ambientali, relativamente all'applicazione di tecnologie a zero emissioni, con riferimento alla rete di trasporti, verso una direzione di maggiore resilienza e sostenibilità ambientale, incrementando il rinnovo del parco autobus e della flotta dei treni adibiti al trasporto pubblico locale con modelli a modalità a idrogeno;
- 13. considerare l'introduzione di misure volte a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione a favore di regimi di alimentazione più equilibrati, soprattutto nella direzione di evitare il consumo eccessivo di carni animali ed i suoi derivati;
- 14. valutare l'opportunità di prevedere incentivi per aziende che decidono di:
  - a) misurare e certificare la propria carbon footprint;
- b) ridurre almeno del 30 per cento (e comunque di una quota non inferiore che sia proporzionale al raggiungimento del nuovo obiettivo di riduzione fissato dall'Europa pari al 55 per cento) le proprie emissioni prima di passare a misure compensative (shift energetico da fossile a rinnovabile, piani di riduzione dei GHG validati, ecc.);
- 15. prevedere una trasformazione dei contributi da sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a incentivi «verdi» (SAF) in ogni ambito di riferimento:
- 16. avviare, come raccomandato dalla *European Hydrogen Strategy*, una ambiziosa ed efficace riconversione, su base regionale e interregionale, innovando con le tecnologie dell'idrogeno le economie delle *«carbon-intensive regions»*, promuovendo anche a livello locale quella *«Clean Hydrogen Partnership»* proposta dalla Commissione per creare le condizioni di mercato dell'idrogeno, rimuovendo le barriere normative e infrastrutturali per lo sviluppo di infrastrutture efficienti per l'idrogeno e il *«repurposing»* (riadattamento) delle infrastrutture esistenti, laddove possibile, per un grande processo di risanamento del territorio e di valorizza-

zione attraverso l'idrogeno verde, delle risorse economiche, umane e naturali sul piano locale, e coerentemente con questi obiettivi:

- diminuire il ruolo del gas nella produzione di energia, aumentando al contempo la capacità degli accumuli e favorendo la penetrazione massiccia delle fonti rinnovabili, anche attraverso l'autoproduzione e le comunità energetiche;
- valutare l'opportunità di ridefinire l'attuale Capacity market rispetto ai nuovi obiettivi;
- investire massicciamente, come previsto dal piano europeo per l'idrogeno verde, per implementare lo sviluppo dell'idrogeno da rinnovabili anche nel nostro Paese, puntando con decisione sullo sviluppo delle filiere degli elettrolizzatori e degli idrogenodotti;
- 17. sostenere efficacemente le strategie aziendali di adeguamento ai più elevati parametri ambientali, (di prodotto e di processo) nell'ambito di investimenti in tecnologie e impianti che riducano le emissioni, nonché i consumi energetici e di materie prime;
- 18. Valutare la possibilità di presentare una pianificazione degli interventi, settore per settore, con le riduzioni di emissioni attese, dei principali gas ad effetto climalterante (biossido di carbonio, metano, protossido di azoto e gas fluorurati), agendo per quanto possibile sugli strumenti di pianificazione esistenti
- 19. prevedere che i nuovi obiettivi e relativi traiettorie, strumenti, misure e tempistiche siano improntati, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale, con investimenti capaci di generare l'impatto più duraturo, rafforzare il potenziale di crescita, creare e consolidare filiere decisive per la nostra industria, creare occupazione, favorire la resilienza economica e sociale, proseguendo nell'opera di decarbonizzazione dell'economia, di transizione energetica, verso l'economia circolare e l'agro ecologia, che portano posti di lavoro ed incremento del PIL nel nostro Paese;
- 20. agire in sede europea affinché si possa garantire il raggiungimento e l'efficacia dei nuovi obiettivi con una transizione equa, nel modo più efficiente possibile in termini di costi, in modo da preservare la competitività dell'Ue, tenendo conto dei risultati raggiunti dai singoli Stati membri per quanto riguarda gli obiettivi del 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, così garantendo un approccio positivo per gli Stati membri che hanno già investito prima, raggiungendo gli obiettivi stabiliti come ha fatto l'Italia;
- 21. valutare la possibilità di agire in sede europea affinché si tenga conto degli effetti della revisione del sistema ETS (*Emission Trading System*) sulle quotazioni monetarie delle emissioni di CO2, in modo da preservare la competitività delle nostre imprese, anche quelle del settore «Hard to Abate» che consumano combustibili fossili, come il gas naturale;
- 22. per favorire la maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili FER e garantire i relativi obiettivi, prevedere, anche al fine di un rilancio degli investimenti, una semplificazione degli *iter* autorizzativi

sia per la realizzazione di nuovi impianti sia per il *revamping* degli impianti esistenti, accelerare l'individuazione delle aree idonee per realizzarli e promuovere il ruolo dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;

23. riservare all'educazione, all'istruzione e alla formazione importanti investimenti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, di cui vanno rivisti, integrati e aggiornati i programmi e l'aggiornamento degli insegnanti, passando per le università e i corsi di formazione professionale regionali, arrivando agli aggiornamenti interaziendali del personale, al fine di evitare un *gap* tra innovazione tecnologica e preparazione delle competenze.

# POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

Martedì 12 gennaio 2021

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente STEFANO

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO PER L'INTERNO, LUCIANA LAMORGESE, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI ATTI (COM(2020) 610-611-612-613-614) (ASILO E MIGRAZIONE)

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente STEFANO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR PIETRO RUSSO, MEMBRO DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA (CCE), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO N. 426 (AFFARE ASSEGNATO SULL'UTILIZZO DEI FONDI STRUTTURALI E D'INVE-STIMENTO EUROPEI. CAPACITÀ DI SPESA E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI)

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# per le questioni regionali

Martedì 12 gennaio 2021

# Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza della Presidente Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 15.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Deliberazione di una proroga del termine)

Emanuela CORDA, *presidente*, pone in votazione, essendo stata acquisita sul punto la necessaria intesa con i presidenti delle Camere, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fino al 15 febbraio prossimo.

La deputata Sara FOSCOLO (*LEGA*) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega auspicando che si tratti dell'ultima proroga e che l'indagine possa essere effettivamente conclusa entro il 15 febbraio e nel più breve tempo possibile.

Il deputato Roberto PELLA (FI) concorda con quanto dichiarato dalla collega Foscolo.

La Commissione approva la proposta della Presidente.

La seduta termina alle ore 15,35.

# Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)

# Presidenza della Presidente Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 15,35.

#### IN SEDE CONSULTIVA

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

C. 2835 Governo(Parere alle Commissioni X e XII della Camera)(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA (M5S), Presidente, constatata l'assenza della relatrice Marialuisa Faro chiede al deputato Antonio Federico di assumerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO, *relatore*, nel ricordare che il provvedimento è stato presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge e si compone di 3 articoli, 11 commi e 1 allegato, ne riassume brevemente il contenuto.

L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2 e 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull'intero territorio nazionale si applichino le misure previste dall'articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020 per le zone a massimo rischio (cd. aree rosse), mentre nei restanti giorni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) quelle di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (cd. aree arancioni). Ai sensi del comma 2 durante l'intero periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 restano ferme le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DL n.19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020. Viene infine disposto (comma 3) che la violazione delle disposizioni del decreto in esame e di quelle del citato DL n. 158/2020, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.

L'articolo 2 introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il

2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: - hanno la partita IVA attiva; - ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame. In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro. Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000. Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 qui in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del CO-VID-19», e successive modifiche. Il comma 7 reca la copertura dei relativi oneri.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnalo che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza» e «profilassi internazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Viene altresì in rilievo, come particolare riguardo all'articolo 2, la materia, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e).

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula, quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

# DL 1/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

C. 2847 Governo(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA (M5S), Presidente, constatata l'assenza della relatrice Marialuisa Faro, chiede al deputato Antonio Federico di assumerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO, *relatore*, segnala preliminarmente che nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2835 di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'emendamento 1.100 del Governo che fa confluire all'interno di quel provvedimento il decreto-legge in esame. Nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva come esso consti di 7 articoli e 21 commi.

L'articolo 1 introduce, dal 7 dicembre e fino al 15 gennaio 2021, misure «ponte» per determinare alcuni effetti restrittivi – in linea con il precedente decreto-legge n. 172 del 2020, il quale stabilisce alcune misure valide fino al 6 gennaio -, che fino a tale data si sono sommati a quelli già previsti fino al 15 di gennaio 2021 dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 e dal DPCM 3 dicembre 2020. Tali misure prevedono il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, rimanendo sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono comunque consentiti gli spostamenti verso le seconde case in altra regione. Per i giorni del 9 e 10 gennaio 2021, in particolare, si prevede l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure previste per le zone a rischio elevato all'articolo 2 del citato DPCM 3 dicembre 2020 (c.d. «zona arancione»), con l'applicazione del regime speciale previsto per gli spostamenti dai piccoli Comuni (popolazione fino a 5.000 abitanti) consentiti entro 30 chilometri dai relativi confini, eccetto che per quelli verso i capoluoghi di provincia. Fino al 15 gennaio, nei territori definiti a rischio elevato (cd. «zona rossa») è prevista la possibilità, già disposta dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone (nel computo non rientrano i minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi), verso una sola abitazione privata della propria regione.

L'articolo 2 introduce alcuni parametri per la valutazione del rischio da definirsi con ordinanza del Ministero della salute, rispetto a quanto già previsto dai commi 16-bis e 16-ter, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, nei territori ove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, prevedendo la possibilità di disporre misure aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. In sede di prima applicazione fino al 15 gennaio 2021 si prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza a fronte di quel livello di contagi applichi le misure della «zona arancione» in presenza di uno scenario di rischio definito, secondo i criteri di monitoraggio adottati, di «tipo 2» e livello di rischio almeno moderato e quelle della «zona rossa» in presenza di uno scenario di «tipo 3» e livello di rischio almeno moderato.

L'articolo 3 prevede che per la violazione degli obblighi recati dagli articoli 1 e 2, salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni amministrative disposte dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le eventuali sanzioni accessorie ivi previste.

L'articolo 4 al comma 1 prevede che, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 («zone rosse»), nonché in tutto il territorio nazionale – diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera s), del medesimo decreto nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado si svolga a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca, e che quindi solo a partire dall'11 gennaio e fino al 16 gennaio 2021 (nelle zone «gialle» e «arancioni») le predette scuole garantiscano almeno al 50 per cento della popolazione studentesca l'attività didattica in presenza. Dopo il 16 gennaio 2021 l'attività didattica continuerà ad essere disciplinata dai provvedimenti emergenziali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Al comma 2 si dispone che per le istituzioni scolastiche diverse da quelle secondarie di secondo grado resti fermo, anche dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. In questo stesso periodo è però consentito anche negli istituti secondari di secondo grado lo svolgimento dell'attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L'articolo 5 regola la manifestazione del consenso all'inoculazione del vaccino anti-COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite. In particolare, al comma 1, si prevede che il consenso al trattamento sanitario per detti soggetti sia espresso dal loro tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero dal fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4, registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

Al comma 2 è stabilito che in caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili, il personale responsabile della residenza sanitaria assistenziale (RSA) o dell'analoga struttura comunque denominata assume la funzione di amministratore di sostegno del soggetto, al solo fine della prestazione del consenso.

Il comma 3 prevede che, qualora il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge o l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, accerti che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata,

esprime in forma scritta il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

Ai sensi del comma 4, il consenso reso in conformità alla volontà dell'interessato o, in difetto, in conformità a quella del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente o, in mancanza di questi, del parente più prossimo entro il terzo grado, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere reso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella dei predetti familiari. In caso di rifiuto di questi ultimi, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o il suo delegato, può chiedere, con ricorso al giudice tutelare, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

Al comma 5 si dispone che, in assenza di disposizioni di volontà dell'interessato e in caso di irreperibilità o indisponibilità dei familiari del medesimo, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dallo speciale amministratore di sostegno ex lege di cui al comma 2, unitamente alla relativa documentazione, è comunicato immediatamente dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato, anche attraverso posta elettronica certificata, al giudice tutelare competente per territorio, il quale, entro quarantotto ore, con proprio decreto, disposti gli eventuali accertamenti, convalida, o meno, il consenso espresso dal predetto amministratore di sostegno (comma 6). La decisione, a norma del comma 7, è comunicata entro le successive quarantotto ore all'interessato e al suo rappresentante, per mezzo di posta certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il comma 8 prevede che fino alla comunicazione del decreto di convalida il consenso prestato alla vaccinazione è inefficace, ma tuttavia (comma 9), decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione del decreto del giudice tutelare, il consenso si considera convalidato e acquista definitiva efficacia.

Il comma 10 stabilisce altresì che, in caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico della struttura, ovvero del direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o del suo delegato, i familiari di cui al comma 3 possano ricorrere al giudice tutelare perché ordini la somministrazione del vaccino.

L'articolo 6 reca la disciplina della clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ordine pubblico e sicurezza, norme generali sull'istruzione e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *h*), *n*)

e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Viene altresì in rilievo, con particolare riguardo all'articolo 4, la materia di competenza legislativa concorrente, «istruzione» (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 15,40.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,45.

Allegato 1

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del *virus* COVID-19 (C. 2835, Governo)

#### PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2835, di conversione del decretolegge n. 172 del 2020;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

viene altresì in rilievo, come particolare riguardo all'articolo 2, la materia, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Allegato 2

Conversione del decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2847, Governo)

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge C. 2847 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2021,

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, norme generali sull'istruzione e profilassi internazionale che l'art. 117, secondo comma, lettere g), h), n) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; viene altresì in rilievo, con particolare riguardo all'articolo 4, la materia di competenza legislativa concorrente, «istruzione» (articolo 117, terzo comma);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

# sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 12 gennaio 2021

## Comitato XX

Prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria Riunione n. 6

Coordinatore: LATTANZIO (PD)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,25

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Martedì 12 gennaio 2021

#### Plenaria

Presidenza della Presidente Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla *webtv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore Generale di Phoenix Asset Management Spa, Roberto Tavani, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione. Avverte che le eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Roberto TAVANI, *Direttore Generale di Phoenix Asset Management Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Mauro Antonio Donato LAUS (PD), Daniele PESCO (M5S), a più riprese, e il deputato Felice Maurizio D'ETTORE (FI), a più riprese, ai quali risponde Roberto TAVANI, Direttore Generale di Phoenix Management Spa.

CARLA RUOCCO, *presidente*, interviene per alcune precisazioni e dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,10.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,30.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedì 12 gennaio 2021

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza della Presidente PIARULLI

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 11,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

# Plenaria 20<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente PIARULLI

La seduta inizia alle ore 11,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono il signor Valter Caviglioni, socio della Cooperativa «Il Forteto», il dottor Riccardo Greco, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, la signora Sabrina Ciuco, socio della Cooperativa «Il Forteto», e la dottoressa Gloria Marino, psicoterapeuta.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ricorda che nell'Ufficio di Presidenza di oggi si è deliberato di delegare i consulenti Alessandro Salvemini e Leonardo Bernardi, ufficiali di polizia giudiziaria, ed il dottore commercialista Michele Loizzo ad acquisire i movimenti finanziari della società la Farniola Srl nonché a richiedere notizie in merito ad eventuali ulteriori affidi a coppie funzionali presso la comunità «Il Forteto» se in essere.

La Commissione prende atto.

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

### Audizione di Valter Caviglioni, socio della cooperativa «Il Forteto»

La PRESIDENTE introduce l'audizione del sig. Caviglioni.

Il signor CAVIGLIONI svolge il proprio intervento.

Pongono quindi quesiti il senatore FERRARA (M5S), la deputata CIAMPI (PD) e la senatrice BOTTICI (M5S); replica il signor CAVI-GLIONI.

#### Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari

La presidente PIARULLI (M5S) avverte che si procederà all'audizione del dottor Riccardo Greco, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari.

Il dottor GRECO svolge la propria relazione.

Pone quesiti la PRESIDENTE, alla quale fornisce elementi di risposta il dottor GRECO.

## Audizione di Sabrina Ciuco, socio della cooperativa «Il Forteto»

La PRESIDENTE avverte che si passerà all'audizione della signora Sabrina Ciuco.

La signora CIUCO svolge il proprio intervento.

Pongono quesiti la presidente PIARULLI (M5S), la senatrice BOT-TICI (M5S) e la deputata EHM (M5S), ai quali fornisce elementi di risposta la signora CIUCO.

#### Audizione della dottoressa Gloria Marino, psicoterapeuta

La PRESIDENTE avverte infine che si procederà all'audizione della dottoressa Gloria Marino.

La dottoressa MARINO svolge la propria relazione.

Pongono quesiti la senatrice BOTTICI (M5S) e la deputata EHM (M5S), ai quali fornisce elementi di risposta la dottoressa MARINO.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,45.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 12 gennaio 2021

# Plenaria 70<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente VALENTE

Sono presenti, in videoconferenza, la professoressa Barbara Poggio, Prorettrice dell'Università degli Studi di Trento e la dottoressa Martina Rosola, Ricercatrice di filosofia del linguaggio

La seduta inizia alle ore 13,40.

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni.

Avverte altresì che le audite e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Audizione della Prorettrice dell'Università degli Studi di Trento e di una ricercatrice di filosofia del linguaggio

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione.

Intervengono, svolgendo le rispettive relazioni, la professoressa POG-GIO e la dottoressa ROSOLA.

La senatrice MAIORINO (M5S) pone un quesito al quale risponde la dottoressa ROSOLA.

La PRESIDENTE, ringraziando le audite, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.